DI ALCUNE RIFORME

DEL

DIRITTO CAMBIARIO

DISSERTAZIONE

DELL'AVVOCATO

PAOLO EMILIO SINEO

TORINO
TIPOGRAFIA C. FAVALE E COMPAGNIA
1873.

> In un tempo, nel quale si parla tanto della libertà e dell'estensione del credito, il primo fondamento è quello di una buona legge cambiaria, perchè la lettera di cambio è ancora la prima e sostanziale forma sotto la quale il credito si manifesta. (*Discorso del ministro d'agricoltura e commercio nell'apertura del Congresso delle Camere di Commercio in Genova, 27 settembre 1869*).

Il lavoro, destinato primitivamente a soddisfare ai bisogni più stringenti dell'uomo, lo condusse gradatamente a produrre quelle opere maravigliose che lo resero padrone della terra e dei mari. Ad agevolare il risparmio, il cumulo e lo scambio dei prodotti che ci diedero quegli splendidi risultati, valsero in origine i metalli più preziosi ridotti successivamente in moneta, ma più ancora col tempo il credito usufruttuato per mezzo di titoli di obbligazioni. Fra questi titoli primeggia la cambiale, che largamente cooperò agli immensi sviluppi del commercio e dell'industria.

La moneta rappresenta il capitale accumulato coi frutti del lavoro anteriore.

La cambiale vale anche a rappresentare i frutti di un futuro lavoro, una ricchezza avvenire, talvolta una mera speranza. La cambiale non serve dunque soltanto ad agevolare lo scambio. Essa mette anche al servizio del commercio e dell'industria alcuni valori non ancora materialmente esistenti, e riesce in questo modo a moltiplicare i capitali.

A produrre il capitale quale frutto del risparmio bastano le forze fisiche dell'individuo dirette dalla sua intelligenza. Ma l'anticipazione sulle ricchezze future non può ottenersi fuorchè per effetto della riputazione che l'individuo ha saputo acquistarsi coll'intelligenza unita alla probità. La cambiale dunque è fra tutte le operazioni commerciali quella in cui importa maggiormente l'osservanza rigorosa delle regole del giusto e dell'onesto.

Il legislatore deve vestire queste regole di forme giuridiche speciali che convengano alla natura della instituzione.

È avvenuto nel diritto cambiario come in tutte le altre parti della vita sociale. La mala fede e l'imprudenza furono non rare sorgenti di gravi pregiudizii che scossero talvolta la pubblica fiducia, e risvegliarono la sollecitudine dei governi. Ma i rimedii furono talvolta peggiori dei mali.

Coll'intendimento d'impedire gli abusi si crearono incagli perniciosi che vengono man mano eliminati dalla scienza moderna.

In gran parte di Europa le tendenze feudali ed aristocratiche tennero lontane dal commercio e

dall'industria le famiglie più cospicue e quelle desiderose di cospicuità. Le cambiali, inventate dai negozianti, furono per lungo tempo considerate come un istrumento che a costoro fosse esclusivamente riservato, ed era tenuto a disonore lo apporvi la firma per parte di chi apparteneva a classi che si pretendevano più elevate.

Esse furono dapprima messe in corso quali semplici documenti di cambio traiettizio aventi per iscopo di evitare il trasporto materiale del denaro da un luogo all'altro.

Lo sviluppo del commercio e quindi l'incremento dei titoli fiduciarii mutarono l'indole e le funzioni economiche della cambiale. Pur sino ad ora la nostra legge non ha voluto vedere in questo contratto che l'antico suo carattere storico, conservando scrupolosamente quelle forme, che ne sono l'estrinsecazione, e che imbarazzano per conseguenza i maggiori uffizii, ai quali da gran tempo la cambiale è destinata.

Non giunsero peranco a definire la vera natura della cambiale coloro che la ritennero quale semplice rappresentante della moneta metallica. Questo concetto, che pur permette alla cambiale di compiere in commercio utilissime operazioni, non mi pare ancora abbastanza largo. È vero che la cambiale è un facile e comodo surrogato della moneta, e la rappresenta nella circolazione. Ma un più profondo esame dello scopo e degli effetti economici di quest'atto di commercio vale a dimostrare quanto sia più ampia in realtà la sua sfera di azione.

È sempre vero che la cambiale alla sua scadenza deve produrre un pagamento monetario, a meno

che sopravvengano nuove operazioni di altro genere fra gli interessati. Ma quando la cambiale è spiccata, può darsi benissimo che non vi sia moneta equivalente nè in mano dell'emittente, nè in quella del trattario.

In questo caso la cambiale non rappresenta che il puro credito dell'emittente, ed è precisamente sotto questo rapporto che la cambiale acquistò la maggiore sua importanza a pro del commercio e dell'industria.

Una volta riconosciuta questa verità, il legislatore debbe rinunciare ad incagliare il movimento delle cambiali coll'impor loro condizioni che si allontanino dalla semplicità dell'obbligo del pagamento.

Le tendenze del commercio ad emanciparsi dalle pastoie legali, per avvicinarsi sempre più al pronto e facile trasporto dei valori, e per moltiplicare ed agevolare gli scambi, devono essere rispettate dal legislatore, se si vuole che le leggi siano, come dice Montesquieu, i rapporti necessari derivanti dalla natura delle cose.

Le forme strettamente legali, la diffidenza organizzata sono i primi passi verso la civiltà: grado a grado, negli ultimi progressi, sottentrano le forme indispensabilmente necessarie, la *bona fides*, la proprietà considerata sacra in tutti i valori, il credito stabilito ed ampliato. Il commercio, precipuo fattore dei progressi che si sono fatti nelle vie della civiltà per gli avvicinamenti che ha introdotti tra i diversi popoli, ha dovuto sempre più largamente improntarsi del novello spirito, ed ha costantemente costituita un'antitesi colla legislazione ordinaria, tanto che

questa ha conservate le sue formali tradizioni. L'antitesi scemò a misura che queste tradizioni si modificarono, ed ora tende a sparire. — Infatti solamente al giorno d'oggi si comincia a far seria questione, se le materie commerciali non si possano comprendere nelle disposizioni della legge civile, e giudicare dai medesimi tribunali.

Non è che io inclini a credere che il dualismo fra il diritto civile ed il diritto commerciale debba oggidì scomparire dalla nostra legislazione; riconosco ancor io che quei due svolgimenti del concetto giuridico mirano ad uno scopo diverso, e si aggirano in un diverso ambito (1). Ma non pertanto quella tendenza a seguire le stesse norme per le obbligazioni che risultano dai rapporti civili e commerciali, deriva dal sentimento oramai generale di ridurre le forme legali alle indispensabili esigenze della natura di ogni singolo contratto, e dalla considerazione appunto che i fatti economici sono presso tutte le nazioni civili disciplinati con maggiore libertà e larghezza.

La lettera di cambio ha seguito l'impulso generale del commercio, e si è nella dottrina dei giureconsulti, come nella pratica commerciale e nelle disposizioni legislative di alcuni popoli più avanzati, emancipata da quelle forme, che non costituivano la sua intima essenza, e non corrispondevano alle attuali sue funzioni economiche. A questo stadio

(1) V. Germano. Cenni intorno alle principali riforme che sarebbero da introdursi nel nuovo *Codice di Commercio*. Torino, Tipografia Favale, 1871. pag. 9 e seg.

dobbiamo portarla nelle nostre leggi, considerando ciò che fu dapprincipio, ciò che è al presente, ed il riconoscimento fatto da alcune nazioni della sua indole attuale.

Da questo studio storico, comparativo e critico scaturirà evidente l'errore del sistema che ci regge.

Seguitiamo quindi a grandi tratti questa instituzione dalla sua origine ai giorni nostri.

È da presumersi che i popoli antichi, presso i quali le industrie ed il commercio arrivarono a considerevole sviluppo, non ignorassero, nei suoi più semplici elementi, un così facile mezzo di evitare il trasporto delle monete (1). Molti scrittori però ritengono che questo contratto non fosse conosciuto dai Romani (2). Forse mancava di forme estrinseche speciali quali al giorno d'oggi lo circondano; ma la sostanza ne doveva pure essere stata introdotta sin d'allora, poichè, estesa la potenza di Roma sul mondo conosciuto, dovette prodursi un immenso movimento commerciale fra quella città e le provincie chiamate a versare nel suo seno i loro prodotti e le loro industrie.

Ma tutte le instituzioni che non ci furono tra-

(1) VIDARI. *La lettera di cambio*, studio critico di legislazione comparata. Firenze 1869, pag. 2 e seguenti. — BOCCARDO, *Trattato teorico-pratico di Economia politica*, pag. 191.

(2) NOUGHIER. *Des lettres de change*, vol. 1, pag. 39. — MITTERMAIER. *Des progrès et de l'état actuel de la législation en matière de lettres de change. Revue de droit et de législation*, tit. IV, pagina 37. — SAVARY. *Dictionnaire universel de commerce; Lettre de change*. — LOCRÉ. *Esprit du code de commerce*; livre 1er, titre VII, pag. 2.

mandate o dal testo della legge o dalla dottrina dei giureconsulti, perchè non avevano un peculiare carattere giuridico, rimasero distrutte in quel periodo di confusione, di barbarie, e di fitta ignoranza che è succeduto all'impero Romano.

Il commercio rimase soffocato completamente sotto il peso delle continue invasioni.

Ma allorquando queste invasioni barbariche ebbero un termine, e l'elemento teutonico si assimilò all'elemento latino, e cominciò a stabilirsi un po' di pace e di libertà e ne scaturirono i germi di una civiltà nuova, il commercio risorse più florido, anche perchè le relazioni fra i popoli andavano perdendo quel carattere di imperio da un lato e di servitù dall'altro, quantunque la vera fratellanza ed il rispetto reciproco non dovessero esser l'opera che di tempi ulteriori. Per allargare e facilitare le loro relazioni i commercianti s'accorsero della necessità di trovare un mezzo di poter fare pagamenti in luoghi lontani, evitando le spese, i rischi e gli imbarazzi del trasporto del denaro. E allora fu trovata la lettera di cambio, invenzione che il Bégouen disse giustamente stabilire nella storia del commercio un'epoca quasi paragonabile a quella della scoperta della bussola e dell'America (1).

Non terrò dietro a ricercare il tempo preciso dell'invenzione e quali siano state le persone degli inventori, se si debba piuttosto ai Fiorentini di fazione Ghibellina i quali, scacciati dai Guelfi, abbiano

(1) Bégouen. *Exposé des motifs, procès verbal du 5 septembre 1807*, n° IX.

immaginato questo mezzo di farsi trasmettere le rendite dei loro beni (1), o agli Ebrei, che espulsi dalla Francia sotto il re Dagoberto I, e passati in Lombardia, con lettere laconiche, per mezzo di viaggiatori, richiamassero agli amici il denaro presso loro depositato (2), oppure ne fosse in Italia l'uso assai più rimoto (3). Non mi arresterò neppure a ricordare che italiani sono i più antichi esemplari di lettere di cambio dei quali si abbia conoscenza, e che il Blanqui ascrive ai nostri mercanti l'onore dell'invenzione (4). Basta al mio assunto lo stabilire che la frequenza della lettera di cambio la dobbiamo ai bisogni del commercio e della civiltà rinascente sullo scorcio del medio evo. Partendo da questa base potremo determinare il carattere storico della lettera di cambio e seguirlo sino al giorno in cui i mutati bisogni del commercio ed i progressi della civiltà lo vennero trasformando nell'attuale carattere economico. Così vedremo come le forme estrinseche di quest'atto abbiano dovuto man mano modificarsi, mutandosene completamente la natura e gli effetti.

Probabilmente nei primi tempi in cui si fece uso della lettera di cambio, due sole persone intervenivano a questo contratto. Colui al quale la lettera era diretta non si sarà vincolato al pagamento; avrà

(1) CLAUDE-DE-RUBIS: *Histoire de la ville de Lyon*, pag. 289.

(2) SAVARY. *Dictionnaire universel du Code de commerce; Lettre de change*, pag. 67 e 68. — MONTESQUIEU. *Esprit des lois*. t. II, lib. XXI, chap. XX, pag. 357.

(3) BOCCARDO. op. cit. pag. 192.

(3) *Histoire de l'Économie politique*, t. 1, pag. 207.

pagato o no come gli sarà piaciuto (1). Più tardi si saranno accorti che l'atto avrebbe avuto molto maggior peso se anche il trattario fosse in esso intervenuto, obbligandosi al pagamento.

Più tardi ancora fu fatto della lettera di cambio un istrumento negoziabile colla clausola all'ordine, vale a dire col ritrovato della girata. Con questa invenzione la cambiale acquistò un gran valore; cominciò a servire a molteplici usi nel commercio e a circolare, quasi inavvertitamente, come un efficace istrumento di credito. Ma a questo contratto affatto nuovo non si sapevano applicare nuove norme giuridiche. Il diritto romano continuava ad essere il principal regolatore dei contratti; e se accanto ad esso sorgeva la consuetudine mercantile per gli usi del commercio (*consuetudo, usus, stylus mercatorum*) bisognava pur tuttavia sottostare alle regole della *ratio scripta*, e quindi alla lettera di cambio dovevansi applicare i principii del diritto romano sulla compera e vendita, *commutatio pecuniæ absentis cum præsente, emptio et venditio pecuniæ*, limitando le sue funzioni ad evitare il trasporto del denaro da un luogo ad un altro. Conseguentemente anche la girata dovette essere per molto tempo destinata ad operare semplicemente un cambio traiettizio.

Anzi; nell'ordinanza di Luigi XIV del 1673, la girata non fu ritenuta che come una cessione civile, dietro la quale il giratario non agiva *jure proprio*, ma *jure cesso*, e però era soggetto a tutte le eccezioni opponibili al suo autore.

(1) VIDARI. Op. cit., pag. 10.

Questa ordinanza informò i principii di tutte le legislazioni dei secoli XVII e XVIII, anche al di qua delle Alpi. Così le Regie Costituzioni promulgate nel 1770 negli Stati di terraferma della Casa di Savoia.

Per esse la capacità cambiaria era forse ancor più ristretta che altrove. Proibivasi ai non negozianti di spedire lettere di cambio o pagherò, e persino di comperarle o di obbligarsi alla provvista, nè per sè, nè per interposta persona, e molto meno sotto finto nome, sotto pena della nullità dell'atto e di una multa di lire 300.

Dopo la rivoluzione francese la società, scossa nei suoi cardini da quel gran fatto politico e sociale, aveva bisogno di nuove leggi, come di nuove forme di governo, e di nuove istituzioni.

L'impero del primo Napoleone fu fecondo di riforme legislative; provvide i popoli soggetti di una codificazione completa. — Il Codice di commercio promulgato nel 1807 fu considerato come un grande progresso da tutte le nazioni civili.

Alcuni Stati lo adottarono, altri prepararono codici nazionali prendendolo per modello. Ed invero quel Codice introdusse molte utili innovazioni, come quella di estendere, non però senza limitazioni, la capacità cambiaria anche ai non commercianti. Ma fu ancora lungi dal soddisfare alle esigenze della società attuale.

Un egregio professore ce ne suggerisce la ragione, offrendoci in queste parole lo stato del commercio a quell'epoca nell'Europa affranta da continue guerre. " Nel 1807, epoca nella quale fu promulgato " quel Codice, è appena se l'industria cominciava

" ad avvalersi delle macchine; il capitale divorato
" dalle guerre era scarso; il commercio si faceva iso-
" latamente e su una scala assai limitata; difficili
" erano gli approvigionamenti; scarsi, difficili e non
" lontani i luoghi di sbocco; il commercio aveva as-
" sunto un carattere locale anzichè un carattere in-
" ternazionale „ (1).

I codici francesi furono in vigore negli Stati di Savoia sino al 1814. Col famoso editto 21 maggio di quell'anno si riordinò la immediata osservanza delle Regie Costituzioni e delle altre leggi e regolamenti anteriori al 23 giugno 1800. Ma nella Liguria fu mantenuto il Codice di commercio dell'impero, che continuò pure a conservarsi presso altre nazioni d'Europa.

Più tardi, sotto il regno del magnanimo Carlo Alberto, si è voluto dare una codificazione unica tanto in materia civile che in materia commerciale. Senza discendere ad esaminare il Codice di commercio del 1842 che seguì le norme del Codice francese, accogliendo specialmente quelle riforme che erano richieste da una diversa legislazione civile, diremo solo che relativamente alla lettera di cambio si è in molte parti indietreggiato, ritornandosi ai principii delle Regie Costituzioni del 1770, specialmente nel regolare la capacità cambiaria. E non è a maravigliarsi quando si consideri che quel Codice doveva
" estendersi egualmente a provincie che seguivano
" usi diversi in materia commerciale, poichè in Sa-
" voia ed in Piemonte serbavansi vecchie tradi-

(1) Germano. Op. cit., pag. 17.

" zioni, per cui venivano ristrette le abitudini del
" traffico, laddove a Genova quelle avevano preso
" maggior campo sì per l'antica frequenza dei ne-
" gozi, sì per la continuata osservanza del Codice
" francese „ (1).

I pacifici rivolgimenti del 1848, mentre hanno creato in Piemonte una nuova forma politica, resero pure necessari mutamenti profondi in molte parti della legislazione.

L'attività economica si svolse con maggior forza. Si introdussero nuove instituzioni di credito, onde non tardò ad essere sentita la necessità di riformare il Codice Albertino, specialmente per la lettera di cambio; tanto più che in una maggior larghezza delle disposizioni relative ai titoli di credito potevasi sperare qualche giovamento all'agricoltura ed al commercio, e conseguentemente alle finanze dello Stato, esauste dalla guerra. La legge del 13 aprile 1853 stabilì che le lettere di cambio potessero emettersi da qualunque e sopra qualunque persona; dichiarò valide le cambiali fatte da stranieri nel territorio dello Stato, o da sudditi sardi in paese estero; ritenne che l'eccezione della simulazione non potesse opporsi al terzo possessore, se non nel caso che fosse provata la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.

Come conseguenza del principio che estese la capacità cambiaria anche ai non commercianti, fu abrogata l'ultima parte dell'art. 155 del Codice di commercio che pareggiava alle semplici obbliga-

(1) Sclopis. *Storia della legislazione italiana.*

zioni l'avallo dato da una persona non commerciante.

Col 1859 cominciò per l'Italia un'èra novella. Ma le provincie che si congiunsero agli Stati di Sardegna per formare il Regno d'Italia, erano rette da diverse leggi commerciali, le quali tutte, se in sostanza erano modellate sul Codice francese, avevano subìto considerevoli modificazioni dalla disparità dei Governi e dalle speciali attitudini delle diverse regioni.

In Lombardia ed in Toscana era rimasto in vigore il Codice di commercio francese. Ma in Lombardia il titolo della lettera di cambio era stato cancellato dal regolamento austriaco, ed in Toscana colla legge del 1818 si erano introdotti mezzi esecutivi speciali, per cui era possibile ottenere in 24 ore l'arresto preventivo del debitore per lettera di cambio. Ne sorgevano quindi i gravi inconvenienti che una lettera di cambio emessa in Lombardia avrebbe potuto circolare con massima agevolezza nell'Austria ed in tutta la Germania, mentre invece ognuno può immaginare quanti imbarazzi doveva produrre nelle altre provincie d'Italia, perchè diversa nelle forme e negli effetti da quell'atto di cambio traiettizio che solo era ammesso dalle altre legislazioni della penisola; e d'altra parte in Toscana il negoziante si trovava in assai peggiori condizioni degli altri negozianti italiani, per la rapidità della indiscutibile esecuzione alla quale egli poteva soggiacere.

Nei ducati di Parma e Piacenza l'arciduchessa Maria Luigia promosse la compilazione di nuovi codici, ma si pensò bene di tralasciare il codice di com-

mercio, intromettendo soltanto alcune disposizioni di diritto commerciale nelle leggi civili, penali e di procedura civile.

Nelle Due Sicilie il Codice del 26 marzo 1819, promulgato da Ferdinando primo, comprendeva nell'ultima parte la legge di eccezione per gli affari di commercio, introducendo un nuovo contratto cambiario pegli ordini in derrate.

Con questa varietà di leggi commerciali, si doveva sentire vivo il bisogno di una codificazione unica per il commercio, quando già si era ottenuta pel diritto civile, pella procedura civile, per l'ordinamento giudiziario e per la marina mercantile. Si comprese che l'unificazione legislativa deve essere un'immediata conseguenza dell'unità politica e che l'unificazione non poteva essere completa senza l'unità delle leggi commerciali. Anzi questa essere di urgente necessità per togliere tanti incagli allo sviluppo del commercio che provengono inevitabilmente dalla varietà delle norme che regolano i rapporti giuridici, e le forme estrinseche degli atti. Fu nominata dal Parlamento una Commissione d'eminenti giureconsulti per preparare un Codice di commercio italiano.

Il lavoro di questa Commissione, per la brevità del tempo, non potè riescire completo. Il Codice di commercio italiano promulgato il 25 giugno 1865 fu la riproduzione del Codice Albertino, con qualche opportuna innovazione, ma senza radicali riforme in nessuna parte.

Per le lettere di cambio e pei biglietti all'ordine si è voluta risolvere in senso affermativo la quistione più volte agitatasi dinanzi ai Tribunali, se

possa il traente trarre la cambiale sopra se stesso. Si è riconosciuto che cotesta facoltà non è in opposizione ai principii essenziali, ai quali s'informa la lettera di cambio, mentre torna di una incontrastabile utilità nella pratica del commercio. Ad imitazione della legge cambiaria tedesca fu data facoltà di aggiungere alla girata la clausola *senza garanzia* o *senza obbligo*, per concedere al girante un mezzo di liberarsi dalla garanzia solidale. I termini per regresso cambiario furono proporzionati ai mezzi di comunicazione odierni. Ad imitazione del Codice napoletano fu fatta facoltà agli uscieri di fare i protesti egualmente che ai notai. Il cumulo dei ricambi venne permesso per accrescere il valore della cambiale, renderla più facilmente circolante ed aumentare la responsabilità del traente. Fu coordinata la materia delle prescrizioni colle nuove norme del Codice civile (1).

Furono anche introdotti i biglietti in derrate, ad esempio del Codice napoletano.

Ma il sistema non fu mutato. È sempre quello del Codice francese che ritiene la cambiale come un titolo unicamente destinato ad evitare il trasporto del denaro da una piazza all'altra. Il nostro legislatore non ha sembrato avvertire che il Codice francese fu pubblicato nel 1808, e che da quell'epoca ai giorni nostri il commercio ha preso un nuovo indirizzo, uno svolgimento meraviglioso, che le sue tendenze sono diventate mondiali, le sue im-

(1) Relazione del Ministro di grazia e giustizia a S. M. per l'approvazione e pubblicazione del *Codice di commercio*.

prese si sono fatte colossali in ordine ai capitali che vi si impiegano, al tempo per cui durano e allo spazio nel quale si esercitano (1). Che questo sviluppo del commercio è dovuto specialmente al credito, e principale fondamento del credito è una legge cambiaria che agevoli e moltiplichi gli scambi col portare la cambiale all'espressione di un semplice titolo di credito, svestendola di quei requisiti che vengono ad impacciarla nelle più ampie sue funzioni economiche.

E pure si aveva l'esempio nelle legislazioni delle altre nazioni che hanno saputo adattare le norme legislative allo stato presente del commercio e della civiltà.

Le nuove tendenze che si erano da gran tempo manifestate nel commercio dovevano trovare in alcuni illustri giureconsulti interpreti così autorevoli da preparare la via ad una grande riforma legislativa; fra i quali noteremo il Frémery in Francia nel 1833 (2) ed in particolar modo in Germania l'Einert nel 1839 (3), e pure il Mittermaier nel 1840 (4).

La legge di cambio tedesca fu uno splendido risultato dello sviluppo preso dal commercio in questo secolo. La lettera di cambio è ridotta per essa ad essere una semplice obbligazione di pagamento,

(1) Germano. Op. cit., pag. 17.

(2) *Études de droit commercial.*

(3) *Il diritto di cambio, secondo i bisogni del secolo XIX.*

(4) *Des progrès et de l'état actuel de la législation en matière de lettres de change. Revue étrangère et française de législation*, 1840, tit. VII.

circondata da rigorose formalità estrinseche per farne un titolo sicuro ed accreditato, ma spoglia di tutte quelle condizioni giuridiche che essendo il portato del concetto puramente storico della cambiale non hanno oramai ragione di esistere. Estesa la capacità di far lettera di cambio ad ogni cittadino, tolta come condizione essenziale la causale, abolita la necessità della rimessa da piazza a piazza, autorizzata la girata in bianco, ristrette le eccezioni che possono farsi al pagamento.

Certo questa legge ebbe un'enorme influenza sul progresso del commercio in Germania e quindi per la prosperità di quel paese. Essa fu benefica non solo nel gran commercio e nelle grandi industrie, ma ben anco nel commercio e nelle industrie minori.

Dopo la nuova legge di cambio sono aumentate le piccolissime cambiali in proporzione ben maggiore delle cambiali di somme ragguardevoli. “ Ciò “ vuol dire che trova credito anche chi prima non “ lo trovava, che vi sono umili industrie e com- “ merci modestissimi che hanno potuto migliorare “ ed innalzare la loro condizione „ (1).

Anche l'Inghilterra, e prima ancora della Germania, accolse sostanzialmente gli stessi principii. Il requisito del cambio traiettizio non è prescritto in Inghilterra per l'*inland bill*, che è la cambiale tratta e negoziata nell'interno, ma soltanto per il *foreign bill*, che tratto sopra una piazza di un al-

(1) Lampertico. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 15 giugno 1869.

tro Stato importa la rimessa di valore da piazza a piazza (1).

Ma anche la Francia ha dimostrato di tendere alla riforma del suo sistema cambiario colla legge 14 giugno 1865, ammettendo l'uso degli *chèques* tratti sulla stessa piazza. Quali ragioni potrà essa trovare per non ammettere questo principio anche per le lettere di cambio nel caso di una revisione delle relative disposizioni?

Il nuovo indirizzo della cambiale, generalmente adottato, non poteva essere sfuggito al nostro legislatore all'epoca della compilazione del codice attuale. Diffatti nei processi verbali della Commissione per il riordinamento e la coordinazione di quel codice, troviamo queste memorande parole: " Il si-
" stema cambiario del nostro codice, non può negarsi,
" è un sistema vecchio, combattuto, e che poco altro
" tempo potrà reggere a fronte dei progressi della
" scienza e dello svilupparsi del commercio „ (2).

E nella relazione che precede il codice, si riconosce che la lettera di cambio accenna a divenire la carta monetata dei commercianti.

Il nostro legislatore ha detto come Medea:

Video meliora proboque, deteriora sequor.

Si è creduto di dover ancora rispettare i pregiudizi storici che reclamavano le vecchie forme e fare soltanto un'opera di transizione.

(1) Colfavru. *Le droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre*, pag. 222 e 251.

(2) Processi verbali della Commissione legislativa per il riordinamento e la coordinazione del *Codice di commercio*, pag. 174.

Ma allorquando si urta contro i concetti, che si sono già immedesimati nella vita di un popolo, l'opinione pubblica prevale alla formola legislativa e la legge viene palesemente delusa e violata. Ritenute nel commercio soverchie e dannose le restrizioni apposte all'emissione di lettere di cambio, le simulazioni divennero frequenti, sia per la tratta da luogo a luogo, sia per l'indicazione della causale.

D'altra parte si è constatato che le cambiali degli altri paesi hanno maggiore facilità di circolazione, e presentano anche maggiore sicurezza.

Le leggi civili sono fondate sulla famiglia e sulla proprietà. I diritti di famiglia, i diritti di proprietà legano l'uomo al suolo natio. I rapporti che ne derivano sono quindi immutabili e permanenti, come l'indole ed il carattere di ciaschedun popolo. Ma così non avviene dei rapporti che sorgono dal cambio. La cambiale non è circoscritta ad una città o ad uno Stato; essa deve poter circolare dall'una all'altra nazione con quella libertà, che si addice alla natura cosmopolitica delle operazioni commerciali.

È quindi di tutta verità che se un popolo può regolare i suoi rapporti di diritto civile indipendentemente dal fatto delle altre nazioni, e nell'esclusiva considerazione delle sue peculiari tendenze, *jus civile, quod quisque populus sibi constituit*, per i rapporti commerciali è improvvido lo scostarsi dai principii direttivi delle altre nazioni civili. La riforma cambiaria fu resa prepotentemente necessaria da quella corrente di idee nuove che ha informato il sistema di cambio della Germania e dell'Inghilterra, e che sta per informare quello della

Svizzera e del Belgio e fra non molto anche della Francia.

Si è visto ancora che la giurisprudenza è costretta a camminare a tentone per non avere, nella materia cambiaria, norme legislative consone ai bisogni del tempo.

Non tardò quindi a manifestarsi generalmente il desiderio che questa parte del Codice di commercio venisse radicalmente modificata.

Si aspettava un'occasione e l'occasione si presentò allorquando, aggregate le provincie venete al regno d'Italia, si trattò in Parlamento di estendere ad esse i codici italiani. Da un lato la convenienza di una pronta unificazione legislativa; ma dall'altro i giusti reclami dei Veneti che a buon diritto non volevano essere privati in materia commerciale di una legislazione migliore di quella che si sarebbe sostituita coll'imporre loro il nostro Codice di commercio.

I tribunali veneti si erano pronunziati pel mantenimento del Codice di commercio germanico e della legge di cambio del 24 novembre 1848, stata promulgata negli Stati Austriaci con patenti del 1850.

Consimile proposta fu fatta alla Camera dei Deputati. Si disse, per il diritto cambiario, che i Veneti non volevano rinunciare al benefizio di una buona legge comune col grande mercato europeo. Fu paragonata la condizione dei Veneti a quella della Scozia, che pur anco al giorno d'oggi non vuole lasciare il diritto scozzese pel diritto inglese, perchè appunto il diritto scozzese è in maggior relazione col diritto degli altri Stati europei di quel che non sia l'inglese. Si è ricordato che il Codice

di commercio germanico ha cooperato molto alla prosperità di quel paese, mentre il Codice italiano si è modellato sul francese che ha 60 anni, ed in commercio 60 anni sono 6 secoli. Ma d'altra parte si riconobbe ch'era impossibile di ammettere due Codici di commercio e due legislazioni cambiarie diverse, e produrre, appena sparite le divisioni politiche, tale uno stato di cose in Italia da rendere impossibili quelle strette relazioni commerciali, ch'era invece indispensabile di agevolare fra l'una e l'altra parte del regno; sorprendente contrasto colla Germania che aspirò ed ottenne l'unità di legislazione commerciale assai prima dell'unità politica. A conciliare le une e le altre considerazioni di eguale importanza, e a corrispondere nello stesso tempo al bisogno di perfezionare la nostra legislazione commerciale, l'onorevole Mancini propose che si desse facoltà al Governo d'introdurre nel Codice di commercio italiano, sopra studi e proposte di una Commissione di giureconsulti, e di commercianti, le modificazioni e i miglioramenti richiesti dai bisogni del commercio e dai progressi della scienza, prendendo specialmente a base la legge di cambio ed il Codice di commercio germanici, coordinando il Codice stesso colle altre parti della legislazione del regno (1). La chiusura della sessione impedì che la Camera pigliasse alcuna deliberazione sull'ordine del giorno Mancini, ma era l'espressione troppo esatta di un sentimento generale, perchè il Governo non lo tenesse in considerazione.

(1) Discussione della Camera dei Deputati sul progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.

Il ministro guardasigilli incaricava una Commissione composta di giureconsulti e di uomini versati nel commercio e nelle scienze economiche a proporre un progetto di revisione del vigente Codice di commercio, e nello stesso tempo il ministro di agricoltura e commercio riuniva in congresso nella città di Genova le Camere di commercio del regno per proporre loro alcuni quesiti commerciali, fra i quali, non ultimo certo, la riforma della legge cambiaria. Utile instituzione codesta di cosifatti congressi, dove gl'interessi delle provincie, che possono apparire fra loro repugnanti in un paese dove è così grande la varietà, la forma e il grado della produzione, si spogliano di tutto ciò che hanno di esclusivo e di parziale, e conservando la parte loro legittima e giusta si congiungono nella espressione dell'interesse vero e dei voti della nazione (1).

Il Congresso prese la seguente deliberazione: " Il Congresso delibera di raccomandare al Governo " voglia aver riguardo ai principii espressi nella pre- " sente (relazione) e ritenere per norma determinante " le riforme stesse la legge di cambio germanica ed " il concordato svizzero. „ Espresse altresì il voto d'una conferenza internazionale per gettare le basi d'un Codice cambiario europeo, e che la revisione del Codice di commercio non si limiti alla sola parte cambiaria, ma introduca tutte quelle disposizioni e miglioramenti che sono richiesti dai bisogni

(1) Minghetti. Discorso pronunziato al Congresso delle Camere di Commercio in Genova nella seduta del 27 settembre 1869. Atti del Congresso, pag. 2.

del commercio e dai progressi della scienza e della legislazione.

Pare che la Commissione abbia fatto tesoro di queste raccomandazioni ed abbia lavorato alacremente secondo il mandato avuto dal Governo.

Alcuni scritti di membri di quella Commissione hanno sollevato il velo che copre tuttora i suoi importanti lavori (1). Mi è quindi dato di trarne i principii direttivi, per ciò che riguarda la materia cambiaria, dettati dal sistema germanico che il voto del Parlamento destinò a servir di base alla revisione del nostro Codice.

Ma tuttavia i compilatori del progetto si sono scostati da quella legge ogni qual volta parve loro che le speciali condizioni del nostro paese richiedessero qualche modificazione.

Occorre invero non attingere alle fonti straniere senza essersi ben persuasi che ve ne sia la convenienza e l'opportunità. Accogliere ciecamente una legge in ogni sua parte, perchè in massima è una buona legge, è molto pericoloso.

È perciò che, allorquando sta per compiersi qualche grande riforma legislativa, non solo il grande giureconsulto e l'uomo di Stato, ma ogni ordine di cittadini può e deve consacrare le sue meditazioni ad esprimere un voto modesto, ma ponderato, che se sarà giusto ed opportuno troverà un'eco nell'o-

(1) Ridolfi, Il *Codice di commercio*. Cenni intorno agli studi della Commissione di revisione. Firenze, regia tipografia, 1870. — Vidari. *Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. Archivio giuridico*, anno 1871, volumi VI, VII e VIII.

pinione pubblica, e potrà essere accolto come la manifestazione di un comune desiderio.

Questo pensiero mi rende ardito a ragionare ancor io sopra alcune questioni che possono agitarsi circa le riforme da introdursi nella nostra legge sul diritto cambiario, confrontando il sistema germanico col sistema francese, il nostro Codice colla legge tedesca e coi progetti svizzero e belga, per quanto si sono scostati dalla legge tedesca, e col recente progetto italiano per ciò che ci fu dato di ricavare dagli or citati lavori.

Non esaminerò quindi la cambiale con ordine analitico; non intendo di darne una particolareggiata teorica. Dove non crederò che sia da reclamarsi alcuna innovazione alle disposizioni che ci regolano, io non discenderò ad esaminarle, per desiderio di metodica scientifica. Dove invece mi parrà che la riforma sia desiderabile, mi arresterò per esporre umilmente il mio parere.

I.

Abbiamo visto che due sistemi stannosi ancora oggigiorno di fronte nelle leggi cambiarie delle nazioni più civili. Il sistema francese ed il sistema germanico, che sono il sistema storico ed il sistema economico. La differenza sostanziale di questi due sistemi sta, giova il ripeterlo, in ciò che l'uno ritiene ancora la cambiale, come un titolo di cambio traiettizio, l'altro la considera come un semplice titolo di credito, un' obbligazione formale di pagamento. Ne segue che ciò che è il requisito principale della cambiale nell'un sistema, non lo costituisce punto nell'altro.

La tratta da un luogo ad un altro è la condizione che crea il cambio traiettizio. Invece pel concetto nuovo della cambiale poco importa che essa sia pagata nel luogo stesso, in cui fu emessa od altrove.

L'obbligazione dell'emittente è sempre la stessa: quella di pagare o far pagare la cambiale; ed è in quest' obbligazione che si riassumono tutte le funzioni economiche e giuridiche del contratto.

Il prescrivere per il pagamento un luogo diverso da quello dell'emissione, è un anacronismo, che produce ben dannose conseguenze.

È un anacronismo, perchè oramai non si calcola più negli affari la reale distanza tra un luogo ed un altro. Le distanze si calcolano in ragione inversa dei mezzi di comunicazione. Col telegrafo si possono fare per tutta Europa operazioni commerciali più presto che tra un borgo ed un altro di una vasta città tra i quali non vi sia comunicazione telegrafica.

Così pure il cambio del denaro si fa al giorno d'oggi con uguale agevolezza da un luogo ad un altro, anche lontanissimo, come sulla stessa piazza. Col mezzo di vaglia si fanno pagamenti ragguardevoli in brevissimo tempo a migliaia di chilometri di distanza col lieve incomodo di sborsare la somma all'ufficio telegrafico. Non havvi dunque nessun motivo per mantenere ancora legislativamente una linea di distinzione fra gli atti destinati al cambio manuale e quelli destinati al cambio traiettizio.

Ma questo anacronismo, come si è detto, produce ben dannose conseguenze.

In primo luogo è sommamente difficile in giurisprudenza il determinare quale distanza sia necessaria per avere la duplicità di luogo richiesta dalla legge.

Il Tribunale di commercio di Laigle (1) propose

(1) *Observations du tribunal de commerce de Laigle*, tom. II, 1ª parte, p. 294.

al Consiglio di Stato, all'epoca della formazione del Codice di commercio francese, che si prescrivessero per la tratta della lettera di cambio due diverse piazze di commercio. Questa proposta fu respinta considerando che la lettera non perde il suo carattere per essere tratta da un luogo sopra un altro che non sia piazza di commercio. Si è visto in oltre, dice Locré, che il commercio sarebbe stato incagliato da questa limitazione (1).

La Corte d'appello di Tolosa aveva domandato che una distanza ragionevole fosse richiesta fra il luogo della tratta e quello del pagamento (2). Anche questa proposta fu respinta. Fissare una distanza, dice Locré, sarebbe stato imporre al commercio ed ai particolari gli stessi imbarazzi che sarebbero stati creati dal requisito della diversa piazza di commercio (3).

Il riconoscere che il fissare le distanze è dannoso per il commercio, era un primo passo verso il sistema che non distingue più se il luogo dell'emissione è diverso da quello del pagamento; ma d'altra parte si lasciava l'adito ad un'infinità di questioni.

Aveva ragione la Corte di Tolosa di dire che l'espressione *d'un luogo sopra l'altro*, è troppo vaga, che può far dubitare, se la lettera di cambio possa essere tratta da un villaggio sul villaggio vicino, o anche dall'una all'altra borgata dello stesso Comune (4).

(1) Locré. *Esprit du code de commerce*, livre 1er, tit. VIII, pag. 15.
(2) *Observations de la Cour d'Appel de Toulouse*, tom. 1°, pag. 446.
(3) Locré. Luogo citato.
(4) Corte di Tolosa, come sopra.

Così la questione diventa veramente di fatto, e tutto dipende dallo apprezzamento delle circostanze che accompagnarono la creazione della lettera. Chi non vede qual largo campo è abbandonato all'arbitrio dei giudici, ed ai cavilli dei litiganti (1)?

In secondo luogo, da questo dilemma non si sfugge: o si sta alla rigorosa prescrizione della legge e si viene a limitare enormemente gli ufficii della cambiale con grave scapito del commercio, o i negozianti si mettono d'accordo per ingannare la legge con facili simulazioni.

Per trovar modo d'impedire che la tratta da un luogo all'altro sia simulata, il legislatore stabilisce che la supposizione di luogo, come quella di nome, di qualità e di domicilio, tramuti la lettera di cambio in semplice obbligazione quanto a tutti, eccettuato il terzo possessore, se non si prova la sua intelligenza e cooperazione nella simulazione (art. 198 Cod. di com.). Queste disposizioni diminuiscono il valore della lettera di cambio per la minaccia di vederla d'un tratto convertita in obbligazione civile, e d'altra parte difficilmente valgono ad impedire le supposizioni di fronte agli accorgimenti dei commercianti.

(1) Il y a remise d'un lieu sur un autre, lorsqu'une lettre de change est tirée d'un bourg sur une ville qui n'en est distante que de deux lieux et demie. (Bruxelles, 24 septembre 1814, Vaubever c. L.). — Il n' y a pas remise d'un lieu sur un autre, quand la lettre est tirée sur un individue domicilié dans la même commune que le tireur, encore bien que l'un habite l'intérieur de la ville, et l'autre un château hors de cette ville. (Bordeaux, 23 avril 1830, de Lajonie et Rivière).

Osserva benissimo il prof. Vidari che, se si trae la lettera di cambio da un luogo all'altro e quindi si fa intervenire un nuovo patto tra portatore ed accettante, per cui si dichiara pagabile nel luogo stesso di emissione, si evita persino l'incomodo di ricorrere a supposizioni (1). Che dire di una legge che può così facilmente essere delusa e violata?

I compilatori del codice vigente avrebbero potuto tener conto di quei più razionali principii che si erano invocati da dotti giureconsulti fin dal tempo in cui si è discusso il codice francese.

Nella discussione del relativo titolo il Tribunato così si è espresso: " Le mode de remise de place en " place est devenu une vaine forme, une espèce de " faux de convention. Au fond, on ne voit aucun mo- " tif solide dans la nécessité de la remise de place " en place. „ Savie considerazioni che furono respinte dal Consiglio di Stato con queste futili osservazioni dell'arcicancelliere Cambacérés: " Il est évi- " dent qu'on eut anéanti la lettre de change, si " l'on eut supposé qu'il en pût exister sans qu'il y " ait remise de place en place. Quand cette condi- " tion manque, la prétendue lettre de change de- " vient un simple mandat (2). „

Mi piace anche di ricordare alcune parole dell'illustre Mittermaier a questo riguardo (3).

" Non havvi ragione per impedire che un commer-

(1) Vidari. *La lettera di cambio*, pag. 112.
(2) Locré. Op. cit., pag. 11 e seguenti.
(3) Delvitto. *Difesa del sistema di Einert*, pag. 26.

" ciante il quale abbia comprato in una città per un
" determinato valore alcune merci colla scadenza di
" alcuni mesi, non possa trarre una lettera di cam-
" bio alla scadenza medesima e sulla medesima piazza,
" nel qual tempo gli sia permesso di attendere ai
" suoi traffichi in altre città; d'altronde non è meno
" che assurdo il supporre che un negoziante di Mar-
" siglia, il quale avrà comprato in Genova merci per
" lire 10,000 pagabili in lettere di cambio, possa
" trarre le medesime su un banchiere di Marsiglia,
" il quale potrà scontarle, e la tratta medesima non
" possa più farla lorquando egli abbia fatto ritorno
" a Marsiglia e sia di là obbligato a datarle. „

La legge germanica ha fatto tesoro di queste riflessioni. Essa non richiede che la cambiale sia tratta da un luogo sopra un altro, perchè si è ritenuto che tale condizione limita inutilmente l'uso della cambiale, disturba senza bisogno la semplicità del diritto cambiario, facendo luogo ad intricate questioni, e serve soltanto ad indurre chi vuol trarre sul medesimo luogo ad eludere la legge con false indicazioni (1). Il diritto inglese segue le stesse norme (2).

Il progetto italiano è entrato risolutamente in quell'ordine d'idee che informa le legislazioni inglese e germanica; esso ritiene la cambiale come " l'obbligazione formale di pagare o far pagare una

(1) Cattaneo. *La legge universale di cambio in vigore nella monarchia Austriaca e negli Stati di Germania commentata.* pag. 80, n° 109.

(2) Colfavru, Op. cit., pag. 224 e 251.

" somma determinata ad una determinata scadenza
" in un determinato luogo al possessore di essa (1). „
Che il luogo dell'emissione sia diverso da quello del pagamento, non occorre, quando la cambiale è chiamata a ben maggiori funzioni che al cambio fra luoghi diversi. Pari al biglietto di banca, essa può essere emessa, negoziata, pagata tanto entro le mura di una città, quanto al di fuori di essa.

(1) Ridolfi. Op. cit., pag. 25.

II.

Un'altra differenza fondamentale fra i due sistemi è questa: che fra i requisiti della lettera di cambio il nostro Codice di comm. (1) richiede la indicazione del valore somministrato dal prenditore al traente, ciò che non è necessario per la legislazione inglese e tedesca e pei progetti che vi si informano.

Il requisito dell'enunciazione della causale costituisce una deroga a quei principii di diritto comune in virtù dei quali un contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa, e la causa si presume sino a che non si prova il contrario, principii che hanno trovato la loro sanzione nelle nostre leggi civili (2) Per qual motivo non estenderli alle cambiali? Così si provvede a rendere più semplici le forme nel diritto commerciale, e ad agevolare la circolazione delle cambiali? Sin quasi alla pubblicazione della ordinanza francese del 1673, la necessità di enunciare sulla lettera di cambio il valore somministrato dal prenditore al traente in corrispettivo del titolo ricevuto, non fu mai sentita. Le norme del diritto comune ricevevano piena applicazione pure in codesta materia. L'ordinanza del 1673 (art. 1) volle l'indicazione del valore somministrato per e-

(1) Cod. comm., art. 156.
(2) Cod. civ., art. 1120 e 1121.

vitare il pericolo, che un prenditore di mala fede e prossimo a fallire fingesse debiti verso taluno a cui nulla doveva per favorirlo a danno dei veri creditori, o ne fingesse maggiori di quelli che veramente aveva (1). Ma è chiara la vanità di cotesto provvedimento, poichè chi è disposto a fingere debiti, è del pari anche disposto alla simulazione di aver ricevuto un dato valore.

Pur tuttavia questa disposizione si è conservata sino ai giorni nostri, non tanto per il motivo sopra accennato, quanto per far constare la rimessa da un luogo ad un altro. È un'altra conseguenza del sistema del cambio traiettizio.

Nel nuovo sistema invece la cambiale, non essendo più semplicemente un mezzo di restituire ciò che si è ricevuto, non deve provare alcuna rimessa di valori. È una semplice promessa di pagamento che porta in se stessa il titolo della obbligazione. Essa è totalmente indipendente dal fatto che le diede origine. Che si tratti di un debito o di un semplice uffizio di amicizia o di reciprocanza, è tutt'uno. Basta la volontà nell'emittente di obbligarsi a far pagare la somma determinata, qualunque ne sia la causa.

Questa causa non influisce punto sulla negoziazione della cambiale. Tutto riposa sul credito di cui godono l'emittente in principio, ed in seguito il girante e l'accettante, i quali vengono colle loro firme ad assicurare maggiormente il pagamento della cambiale.

(1) VIDARI. *La lettera di cambio*, pag. 108.

Nei rapporti fra i giranti, l'accettante ed il possessore, l'essersi somministrato al traente dal prenditore l'equivalente del valore da pagarsi, non ha la menoma importanza. Ciascuno è tenuto pel fatto della propria obbligazione verso il possessore. In quella cerchia s'aggirano tutte le funzioni semplicissime della cambiale.

A ragione quindi fu detto che l'accettare il concetto germanico importava di necessità, per la nuova Commissione incaricata della revisione del nostro Codice di commercio, la soppressione, fra i requisiti della cambiale, dell'indicazione del valore somministrato (1).

(1) Ridolfi, opera citata, pag. 26.

III.

Rinnovata l'indole del titolo cambiario coll'eliminazione dei requisiti della tratta da luogo a luogo, e della indicazione del valore somministrato, la prima questione che naturalmente si affaccia è quella del nome da darsi a questo nuovo titolo, e della metodica da seguirsi nella trattazione, non potendo più certamente convenire il nome ed il metodo adottati dal Codice attuale, che è partito da un ordine di idee affatto diverse sulla natura di quest'atto.

L'antico sistema che della lettera di cambio faceva un rigoroso documento di cambio traiettizio, circondandolo di tutte quelle forme e limitazioni che tendevano ad assicurargli un tale carattere, aveva pur lasciato infiltrare negli usi del commercio un altro cambio detto secco, proprio, o adulterino, per cui un commerciante assumeva l'obbligo verso di un altro di pagargli a determinate scadenze una determinata somma per causa commerciale. Dettato dai bisogni del commercio di acquistare un facile istrumento di credito, e dalla necessità di sottrarsi con tal forma, pei prestiti ad interesse, alle leggi proibitive della Chiesa sull'usura, questo titolo divenne presto di un grande uso, e dovette ottenere un posto nelle leggi accanto alle disposizioni per la lettera di

cambio. Ma, ritenuta la diversa natura e lo scopo di queste due obbligazioni, diversi pure si dovettero conservare i loro effetti e le loro norme giuridiche.

Il Codice Francese e l'Italiano, che hanno creduto bene di attenersi alla vecchia scuola nel determinare il carattere della lettera di cambio, non potevano fare a meno di mantenere spiccata quella distinzione.

Il cambio secco venne formulato in quei due Codici nel *biglietto all'ordine*, come nella legislazione inglese diede luogo alla *promissory note*, e nella legge di cambio germanica alla *cambiale propria*.

Ora, tra il biglietto all'ordine e la lettera di cambio il nostro legislatore riconobbe queste sostanziali differenze. Requisiti essenziali della lettera di cambio, e non del biglietto all'ordine, nella tratta da luogo a luogo, e nell'indicazione della valuta somministrata dal prenditore, e nel regolare la provvista dei fondi del traente al trattario: — natura commerciale nella lettera di cambio ed effetti cambiari, coll'arresto in caso di non pagamento: — nel biglietto all'ordine efficacia cambiaria allora soltanto che la causa sia commerciale, o che l'atto sia sottoscritto da un commerciante, nel quale caso la causa commerciale è sempre presunta.

Ma nelle legislazioni inglese e germanica, nei progetti belga e svizzero, dove il titolo cambiario è ritenuto, secondo le necessità del commercio ed i voti della scienza, semplicemente come una obbligazione formale di pagare o di far pagare, ogni distinzione fra la lettera di cambio ed il *biglietto all'ordine* o *provvisory note*, o *cambiale propria*, avrebbe dovuto scomparire.

E per verità la natura della obbligazione è affatto identica, sia che uno si obblighi a far pagare, sia che si obblighi a pagare egli stesso.

Il fondamento di ogni atto cambiario sta nell'obbligazione dell'emittente, che rimane nei due casi la stessa, quella di provvedere che una determinata somma sia pagata, senza dilazioni ed eccezioni, a chi presenterà il titolo il giorno della scadenza.

Non sono i rapporti fra traente e trattario che costituiscono il vincolo giuridico creato dalla legge cambiaria, bensì quelli tra emittente e prenditore, esista o non esista la persona del trattario. L'unica differenza sta appunto in ciò, che nella *cambiale propria* o *biglietto all'ordine* non vi è la persona del trattario, e non possono per conseguenza applicarsi ad essa le disposizioni relative all'accettazione, perchè l'accettazione si verifica nel momento stesso della emissione, anzi è tutt'uno allorquando l'emittente obbliga se stesso a pagare. Queste modalità si fanno risultare all'occorrenza, senza che siavi opportunità di trattazione separata, perchè non mutano l'efficacia ed il carattere dell'atto cambiario. Diffatti per le cambiali tratte sopra se stesso, il traente non è pur anco la stessa persona del trattario, e non è qui del pari eliminato l'elemento dell'accettazione?

Io non veggo quindi perchè quei legislatori abbiano creduto di dover trattare separatamente la cambiale tratta, da quella che erroneamente è detta propria.

Gli estensori del nuovo nostro progetto, respinto dapprima il voto della Sotto-Commissione per la

trattazione cumulativa della lettera tratta e del biglietto all' ordine, ritornarono più tardi a quel voto col sopprimere nuovamente la contrastata distinzione (1). Spinsero il progetto più avanti della legge germanica, togliendo una distinzione che quella legge intese di serbare. Fu questa la naturale conseguenza dei principii che sono pure il fondamento della legge cambiaria germanica, della legislazione inglese, dei progetti belga e svizzero. È da applaudirsi la Commissione italiana di aver evitato l'errore di logica in cui sono cadute quelle altre nazioni.

Ma il professore Vidari, quantunque membro della Commissione, si palesa affatto di opposto parere. " Se l'esempio delle legislazioni moderne più auto- " revoli (inglese, tedesca, svizzera, belga) non fosse " bastato a persuadere la Commissione italiana, " essa almeno doveva lasciarsi persuadere dalla con- " siderazione che invano si cerca di confondere eco- " nomicamente gli offici della cambiale con quelli " del biglietto all'ordine, per compenetrare am- " bedue questi titoli in un'unica trattazione legisla- " tiva. Per mezzo della cambiale noi principalmente " ci proponiamo di valerci del credito che alcuno è " disposto a farci, sicchè questa persona ed il credito " suo noi facciamo concorrere alla preparazione ed " alla conclusione dei nostri affari. In tal modo, " quel credito per noi si converte, quasi, in mo- " neta effettiva, ed il corrispettivo da noi dovuto " alla persona colla quale abbiamo contrattato ha

(1) Vidari. *Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali*, *Archivio Giuridico*, vol. VI, fascicolo 4°, pag. 373.

" il riscontro suo preciso e sicuro in un credito,
" cioè in un valore già attualmente esistente. Per
" mezzo, invece, del biglietto all'ordine noi non
" possiamo valerci che del credito nostro personale,
" nessuna terza persona concorre a facilitare la
" conclusione dei nostri affari, e ciò che noi dob-
" biamo al creditore nostro non ha riscontro alcuno
" in qualsivoglia altro credito verso altre persone,
" ma in noi comincia ed in noi finisce invece, e
" noi soli siamo i fattori della nostra attività eco-
" nomica. Le cambiali servono precipuamente al
" commercio da piazza a piazza, cioè alla parte
" più viva ed importante dei nostri commerci. Il
" biglietto all'ordine è più propriamente un mezzo
" di liquidazione interna. Diversi in parte gli offici
" economici di questi due titoli di credito, è pur
" naturale che fin dove la differenza esiste e si
" manifesta, diversa anche abbia ad essere la disci-
" plina giuridica e quindi anche la trattazione
" legislativa (1). „

L'addotto esempio delle altre legislazioni non può, a nostro avviso, conservare grande autorità ed influenza, quando si esamini la sezione terza dell'ordinanza germanica, dove tratta dell'Eigen Wechsel, giacchè in quella sezione non è compresa alcuna disposizione speciale alla cambiale propria; non vi si contiene che un rinvio alle disposizioni delle due precedenti sezioni relative alla cambiale tratta, il che è pure ad osservarsi nel progetto del Codice di commercio svizzero.

(1) Vidari. *Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. Archivio giuridico,* vol. VI, fascicolo 4°, pag. 374.

D'altra parte neppure è ammissibile che gli uffici economici della lettera di cambio punto non si confondano con quelli del biglietto all'ordine.

Alla mia debole opinione di sopra enunciata gioveranno altre parole dello stesso insigne scrittore, tratte dalla sua splendida Monografia della cambiale, che combattono l'or riportata sua teorica:

« Per le legislazioni, come la inglese e la tede-
« sca, le quali hanno fatto giustizia dell'antico
« errore che non riconosce efficacia cambiaria, se
« non in quei titoli che sono documenti e prova
« di cambio traiettizio, il biglietto all'ordine o
« cambiale propria o *promissory note* che si dica,
« non è che una lettera di cambio a cui manca
« solo il nome del trattario, ma che però ne com-
« pie del pari tutti gli uffici economici, tra cui
« questo è principalissimo di assicurare il paga-
« mento di una somma a tempo determinato (1). »

Stando al progetto della Commissione in cui fu introdotto il sistema inglese e tedesco sulla cambiale, non so vedere come possa ancora il dotto professore ravvisare, nelle funzioni economiche della cambiale tratta, una qualche divergenza da quelle della cambiale propria.

Nelle sue pratiche conseguenze pare a prima vista che non può avere grande importanza che la trattazione della lettera di cambio e del cosidetto biglietto all'ordine segua cumulativamente o separata nel nuovo Codice. È bensì di tutta verità che

(1) VIDARI. *La lettera di cambio*, pag. 41.

debbasi da una legge proscrivere ogni distinzione, ogni duplicità di nomi, che non sia richiesta dalla diversità degli effetti. Le definizioni dello scienziato debbono scendere a rilevare anche nelle loro minute particolarità le differenze che corrono fra due analoghe instituzioni. Per contro il legislatore non deve preoccuparsi di distinguerle per semplice sottigliezza scientifica, allorquando esse producono assolutamente le stesse risultanze giuridiche. Che egli debba pesare le parole come il diamante, è stata una frase felice quanto giusta. Ogni classificazione, ogni distinzione inutile non fa che nuocere grandemente alla chiarezza della formola legislativa. Ed infatti nel caso attuale, se fino ad ora abbiamo avuto due distinte trattazioni per la lettera di cambio ed il biglietto all'ordine, perchè producevano effetti affatto diversi, ove continuasse la legge a distinguerli ed a classificarli in differenti capi, non si ingenererebbe facilmente la confusione che il legislatore abbia voluto mantenere almeno in parte quella spiccata differenza di effetti?

Per evitare una tale confusione fu pure utile pensiero quello della Commissione di abbandonare la parola: *lettera di cambio*, non solo perchè accennava troppo direttamente al cambio, ma anche perchè, essendosi nelle passate e nella tuttora vigente legislazione accordato il titolo di lettera di cambio esclusivamente alla lettera tratta, conservarlo come unico titolo cambiario, che comprende entrambe le obbligazioni di pagare o di far pagare, può produrre nel volgo l'errore che la legge abbia inteso di eliminare il biglietto all'ordine,

mentre invece facendo fare un gran passo alla materia cambiaria, lo ha solo svestito di quelle limitazioni che ne formavano un instituto giuridico differente dalla lettera di cambio.

Epperò noi non abbiamo potuto far voti col Ridolfi (1) perchè venisse dalla Commissione Italiana adottata la denominazione di *mandato all'ordine* accolta dal progetto belga, nè ora possiamo lamentare col Vidari (2) che questa denominazione sia stata respinta, perchè, mentre da un lato non ci pare che corra divario tra l'esattezza dell'una e dell'altra espressione riguardo alla lettera di cambio tratta, la parola *mandato* non avrebbe evidentemente potuto estendersi al biglietto all'ordine, che conserva appunto nel progetto belga quella trattazione separata, che fu dal progetto italiano logicamente evitata.

(1) Opera citata, pag. 35.
(2) Opera citata. *Archivio giuridico*, vol. VI. pag. 374.

IV.

Adottato il nome di cambiale per significare l'atto cambiario istrumento di credito, si presenta la questione se questa denominazione debba considerarsi come un requisito essenziale della forma estrinseca dell'atto, o se per avventura se ne possa pretermettere l'enunciazione, senza infirmarne la natura e gli effetti cambiari.

Il Codice di commercio vigente non richiede pella forma della lettera di cambio, o del biglietto all'ordine alcuna espressione speciale. — Per contro la legge di cambio germanica richiede, al numero primo dell'articolo quarto, fra i requisiti essenziali della cambiale tratta, la denominazione di cambiale medesima, ovvero, se questa sia estesa in lingua straniera, una espressione che in essa lingua corrisponda a tale denominazione. — Lo stesso dispone all'articolo 96 là dove parla delle cambiali proprie.

A primo aspetto si direbbe che il Codice italiano sia stato giustamente più largo della legge germanica, respingendo formole sacramentali sovrabbondanti per caratterizzare il titolo che sembra già abbastanza determinato da quei requisiti che sono dalla legge prescritti.

Ma un più minuto confronto delle due legislazioni in materia cambiaria, varrà a provare che la legge germanica fu tanto logica ed opportuna nel suo apparente rigorismo quanto lo è il Codice italiano, il quale desume l'esistenza della cambiale dalla forma dell'atto anzichè dall'espressa dichiarazione dei contraenti.

La legge germanica estende la capacità cambiaria a tutti coloro che possono obbligarsi per contratto, mentre invece il Codice italiano fa parecchie distinzioni fra commercianti e non commercianti, fra uomini e donne, che in seguito esamineremo. Estendendo l'uso della cambiale anche a coloro che, come i non commercianti anche di sesso femminile, non possono avere l'abitudine di tali generi di contratti, si rendeva necessaria una caratteristica speciale per assicurarsi della volontà dei contraenti di obbligarsi cambiariamente.

Inoltre per la cambiale tratta si impongono nel Codice italiano requisiti che furono eliminati dalla legge tedesca.

La tratta da un luogo ad un altro, l'enunciazione del valore somministrato danno alla nostra lettera di cambio un carattere affatto speciale di documento di cambio traiettizio che lo distingue da ogni altra obbligazione.

Ma secondo la legge germanica non più tratta, non più indicazione della causale; abbiamo una semplice promessa di far pagare, un titolo di credito che non è essenzialmente contradistinto nella sua forma estrinseca da altre obbligazioni civili e commerciali.

Il biglietto all'ordine deve presso di noi essere sottoscritto da commercianti od aver causa commerciale per essere un atto cambiario.

La corrispondente cambiale propria della Germania non è distinta dalla cambiale tratta, motivo per cui è di gran lunga scemata la presunzione che chi si obbliga in quella forma determinata, potendo anche essere non commerciante, sappia di obbligarsi cambiariamente.

Sorge quindi la necessità che la volontà dell'emittente di obbligarsi cambiariamente sia da lui nell'atto stesso dichiarata.

È questa la giusta causa dell'atto cambiario, la indicazione della causale sostituita a quella proveniente dall'enunciazione del valore somministrato: la volontà espressa in modo incontrastabile.

E quale inconveniente può derivare da questa condizione? — Se l'emittente è commerciante, è abituato per pratica a dare all'atto l'usuale denominazione, e lo farebbe anche senza la prescrizione della legge. E pel non commerciante, che non ha l'abitudine di tali contratti, è della massima utilità ch'egli non conosca solamente l'operazione economica ch'egli compie, ma si renda ragione della natura giuridica dell'atto ch'egli firma.

In questo modo si evitano le dannose conseguenze che possono derivare dalla confusione della cambiale con altre obbligazioni. Così si ottiene che chi si obbliga ben conosca a quali conseguenze egli si espone. Anche dove è abolito l'arresto personale, gli effetti della cambiale si distinguono da quelli delle altre obbligazioni pel sequestro assicurativo

sui beni del debitore e per una diversa forma processuale.

È mestieri che la legge cerchi di ovviare ad ogni sorta d'abusi e di malintesi, specialmente in materia così delicata. Togliere ogni dubbio, ogni incertezza è accrescere il credito della cambiale. Nel seguire pertanto una norma di giustizia, la legge germanica ha anche applicata una buona regola economica.

Ci duole quindi di dover essere d'opinione contraria al professore Vidari il quale crede che il rigore della legge tedesca aggiunge una difficoltà soverchia alla pronta e libera emissione della cambiale (1). Speriamo invece che la Commissione italiana per la riforma del Codice attuale seguirà la legge germanica nel mantenere questa forma salutare che segrega la cambiale dalle altre obbligazioni.

(1) VIDARI. *La lettera di cambio, ecc.*, pag. 93.

V.

Se l'essenza della cambiale consiste nell'obbligazione di pagare o di far pagare una somma determinata, se da essa risulta la prova dell'esistenza di un debito, bisogna naturalmente che esista un debitore ed un creditore. Ma non è necessario che la persona del creditore sia specificata nell'atto stesso, in cui viene creata la cambiale. Basta che essa si appalesi nel momento del pagamento, ch'è ciò che accade nella cambiale al portatore. Con questa forma l'emittente si obbliga al pagamento della divisata somma, a chiunque si presenti colla cambiale in mano nel giorno del pagamento.

Questa forma, poco in uso fra i privati, è diventata un'operazione principalissima di alcune società, che precisamente per questo motivo presero il nome di società o banche di emissione.

La poca frequenza di questa forma fra i privati e la somma importanza ch'essa prese pel fatto di instituti bancarii, che andarono moltiplicandosi in tutta Europa, fecero nascere il pensiero che essa si potesse considerare come una forma eccezionale non ammissibile senza una speciale autorizzazione del Governo.

Quest'opinione, che dà alla cambiale al portatore un carattere di privilegio, merita di essere considerata sotto moltiplici aspetti.

A me pare doversi respingere prima d'ogni cosa il concetto che la cambiale al portatore sia un atto privilegiato, il quale perciò non possa esistere fuorchè in vista di un'autorizzazione governativa.

L'obbligazione cambiaria, come qualunque altra, trae il suo valore dalla stima che inspira l'emittente, dalla convinzione più o meno profonda che egli abbia la ferma volontà ed i mezzi necessari per soddisfare alle sue obbligazioni. Ha un valore in ragione diretta dell'onestà e della solvibilità della persona.

Questa stima, questa opinione circa la solidità della persona suole indicarsi sotto il nome di credito, e costituisce la parte la più preziosa del patrimonio del cittadino, e specialmente del commerciante. È questa la fonte onestissima di fortune colossali; è giusto premio della virtù e dell'intelligenza.

Questa parte così importante del patrimonio del negoziante si mette in commercio principalmente per mezzo delle cambiali. Con queste il credito si moltiplica, e si spande e produce dei miracoli, quando è maneggiato con giusta misura e con la dovuta prudenza. Basta molte volte ad arricchire il commerciante l'uso delle cambiali nominali; ma può giovargli in modo meraviglioso l'uso delle cambiali al portatore. La facilità con la quale esse passano di mano in mano presenta in gran parte i vantaggi della moneta metallica; si convertono in qualche modo in una carta-moneta, il cui valore è tutto fondato sul credito di cui gode l'emittente.

È vero che la cambiale al portatore si confonde giuridicamente col biglietto di banca, il quale altro non è che una lettera di cambio al portatore tratta a vista sopra se stesso (1), e quindi rimane collegata colla questione non pur anco risolta della libera emissione bancaria. Ma io inclino a credere che debba concedersi anche in questa parte la massima larghezza alla libertà individuale. Riconosco che i governi possono e debbono porre limiti alla libertà individuale ed all'uso delle sostanze dei privati secondo che richiedono i bisogni dello Stato. Si può monopolizzare il credito, come si è monopolizzato il sale ed il tabacco. Nella necessità di far fronte agli infiniti bisogni dello Stato, non bastano sempre i tributi imposti direttamente. Il monopolio con cui si frena l'uso di certe facoltà individuali, o si tolgono dal commercio dei privati alcune sostanze, somministra talvolta il mezzo più acconcio per rendere meno sensibili i carichi pubblici. L'uso della facoltà di imporre monopolii di questo genere ha da essere lasciato alla prudenza dei legislatori, i quali debbono essere inspirati dalle circostanze in cui si trova il paese. Non esito tuttavia ad opinare che fra i monopolii ai quali lo Stato può ricorrere, quello della emissione di carta di credito debbe annoverarsi fra i balzelli che maggiormente possono incagliare lo svolgimento dell'industria privata e quello conseguentemente della ricchezza nazionale.

Vorrei pertanto che il Governo lasciasse in tutta

(1) Vidari. *Lettera di cambio*, ecc., pag. 32.

la sua ampiezza svolgersi il diritto individuale dell'emissione di carta fiduciaria.

Ma prescindendo da questa questione di natura politico-finanziaria, io non credo che, nel Codice di commercio si debbano respingere le cambiali al portatore, col rendere necessaria l'indicazione del nome del prenditore.

Nel diritto consuetudinario francese le lettere di cambio erano pagabili al portatore (1). Un editto del 1713 abrogò questo modo di trasmissione come quello che favoriva le frodi verso i creditori; ma un altro editto del 1716, ripetuto nel 1721, ristabilì l'uso delle lettere e dei biglietti al portatore (2).

Sull'argomento d'una lettera tratta sotto l'impero di quella legge, la Corte di cassazione francese decise che la lettera di cambio, la quale enunci semplicemente ch'essa è pagabile al portatore, è dinanzi alla legge una vera lettera di cambio, del cui pagamento la conoscenza appartiene conseguentemente ai Tribunali di commercio (3).

Ma col Codice del 1808 le lettere al portatore perdettero il carattere di obbligazioni cambiarie, perchè è richiesto come requisito essenziale della

(1) Dalloz. Répertoire, *Effets de commerce*, n° 106.

(2) Déclarons et ordonnons qu'en tous commerces et négotiations que pourront faire nos sujets prêt d'argent, vente de marchandise, ou autrement, ils puissent et qu'il leur soit loisible d'en stipuler par lettres ou billets le payement au porteur, à l'effet de quoi voulons que les contestations qui pourront être formées à cet égard, puissent être portées par devant les juges consuls, auxquels nous attribuons à cet effet toute cour, jurisdiction et connaissance.

(3) Arrêt cassation 17 aôut, *Journal du palais* 1812, tome X, pag. 656.

lettera di cambio l'indicazione del nome del prenditore (1). Così pure prescrive il Codice italiano (2).

È questa una conseguenza logica del carattere che quei codici ravvisano nella cambiale, e non si può quindi fare uno speciale rimprovero al nostro legislatore di non avere ammesse le cambiali al portatore, il che cade sotto la censura generale del sistema ch'egli ha seguito. Ma che anche in Germania, dove Einert aveva validamente patrocinata la teorica delle cambiali al portatore (3), la legge contenga un'identica disposizione (art. 4), non è troppo consono ai principii radicali che, in diritto cambiario, quella legge ha così lodevolmente introdotti per dare a quel titolo la maggior facilità di circolazione. Si è ritenuto che se da un lato la cambiale al portatore corrisponde meglio all'intento di creare un surrogato al denaro e di ottenere la massima circolabilità, la cambiale a nome determinato favorisce vieppiù la sicurezza del commercio e la solidità dell'atto per le firme di tutti i giranti, e tanto più facilmente si respinse la cambiale al portatore in quanto che non fu riconosciuta per un bisogno del commercio (4).

Queste considerazioni non mancano certamente di peso. Pare ammissibile che la facoltà concessa ai privati di smerciare il proprio credito per mezzo di cambiale al portatore possa dar luogo ad abusi

(1) Articolo 110.
(2) Articolo 106.
(3) V. la citata *Difesa del sistema di Einert* dell'avv. Delvitto.
(4) Cattaneo. Op. cit., pag. 76.

che pongano i negozianti sopra un terreno sdrucciolo, il quale condurrebbe parecchi ad avventurose speculazioni e metterebbe in pericolo la mutua fiducia fra di essi. Parrebbe vero altresì che tale libera emissione per parte dei privati non sia per anco molto desiderata dai commercianti, allo stato attuale del commercio, ove si abbia ad aver riguardo alla Francia, in cui questa forma fu senza reclami abbandonata, e lo stesso si può dire della Spagna, in cui la libertà dell'emissione erasi parimente proclamata.

Ma a queste considerazioni mi pare che abbia in ogni caso da prevalere il concetto della libertà individuale, che debbe lasciarsi piena ed illimitata tutta volta che non si adducano gravissimi motivi di ordine pubblico o di utilità pubblica in senso contrario.

L'abuso della libera emissione può senza dubbio essere nocivo non meno ai privati, che al pubblico. Ma quale è la facoltà di cui non si possa abusare? L'abuso della facoltà di valersi di carta al portatore, trova il suo antidoto nella prudenza dei commercianti, i quali debbono avere sufficiente discernimento per saper rifiutare la carta emessa da persone non bastantemente accreditate e solide. Occorre qui di ripetere ciò che si è detto di sopra: che il credito debbe essere il premio della virtù e della intelligenza. Peggio per chi confida in persona che non meriti fiducia. *Culpæ genus est malorum hominum opera uti.*

La poca frequenza dell'uso della carta di questo genere si spiegherebbe appunto colla sua necessaria limitazione ai casi soltanto in cui proviene

da una sorgente sicura e perfettamente appagante. Non sempre, non su tutte le piazze si troveranno uomini che abbiano saputo collocarsi a tale altezza da rendere facilmente accettabile la loro carta. All'opinione non bastantemente ferma dell'esattezza e della solvibilità di un individuo, supplisce per lo più l'obbligazione accessoria di un altro individuo. Per questo motivo sarà più facilmente accettata una cambiale nominale e girata che porta la doppia obbligazione dell'emittente e dei giranti. Per lo stesso motivo sarà più facilmente accettata la cambiale al portatore di una società commerciale che quella di un individuo. Ma non pare che questa sia una ragione per rifiutare l'uso della cambiale al portatore a coloro che hanno saputo acquistarsi un credito sufficiente per dare alla propria carta un valore ineccepibile.

Sembra che sotto quest'aspetto la libera emissione sia un mezzo eminentemente moralizzatore, il quale diventerà di un uso tanto più frequente, quanto maggiormente diffusa sarà la rigorosa probità e la sapiente avvedutezza fra i negozianti.

È giusto quindi questo dilemma sulla pretesa inutilità d'introdurre nella legge le cambiali al portatore; o l'inopportunità di valersene continuerebbe ancora per il commercio e questo non se ne varrebbe, o cesserebbe, e perchè allora impacciarlo nei suoi movimenti, nelle sue estrinsecazioni? (1).

Ma non è vero che il commercio tenga in poco

(1) VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VI, pag. 435.

conto le cambiali al portatore, e che d'altra parte siano queste pericolose per il commercio.

Volgiamoci al paese dove il commercio ha maggior vita, all'Inghilterra. Gli Inland Bills possono essere al portatore (bearer), quando non siano di un valore al dissotto di 5 lire sterline (1). Questo sistema adottato da lungo tempo dall'Inghilterra ha dato sempre ottimi risultati e non ha mancato di cooperare al grande incremento commerciale di quella nazione. Fu accolto dal nuovo progetto di legge cambiaria per le Indie inglesi (2), ciò che prova l'apprezzamento fattosi dei suoi favorevoli risultamenti. Lo stesso avvenne negli Stati Uniti d'America.

Il progetto pel nuovo Codice di commercio italiano ritiene ancora essenziale requisito della cambiale l'indicazione del prenditore. Si disse nuovamente che l'ammettere la cambiale al portatore era cosa pericolosa e non richiesta dai bisogni del commercio (3).

Ma non vi fu solo errore di sistema, vi fu difetto di logica e contraddizione.

Gli stessi effetti delle cambiali al portatore si ottengono colle cambiali all'ordine girate in bianco, ammesse dal progetto italiano come dalla legge tedesca. Cotesti paventati pericoli di frodi e di simulazioni, o ci sono e per la cambiale al portatore e

(1) Colfavru. Op. cit., pag. 224.

(2) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VI, pag. 434.

(3) Ridolfi. Op. cit., pag. 28.

per quella all'ordine girata in bianco, o non ci sono nè per l'una nè per l'altra. Dunque o proibirle od ammetterle ambedue (1).

Noi speriamo che la nuova legge vorrà ammettere le cambiali al portatore, pei motivi di sopra addotti.

Possono occorrere sorprese specialmente al primo svilupparsi di operazioni di questo genere. Ogni onest'uomo si sente mosso da vivo sdegno allo scorgere alcuni abusi del credito che trassero in rovina non poche illuse famiglie.

È ancor fresca la memoria delle calamità cagionate dall'audacia di certi speculatori napoletani e da consimili esempi avveratisi non ha guari in Baviera. Ma furono avvertimenti salutari che rendono difficile il rinnovarsi di tentativi di questo genere. Stia contro gli abusi la legge penale e l'accortezza degli interessati.

Notisi che l'abuso proviene più agevolmente dalle società che dai singoli individui. I truffatori riescono talvolta ad accaparrarsi i nomi di persone onorate ma non sufficientemente avvedute. L'inganno è ben più difficile quando la persona che mette in commercio il proprio credito non offre altra guarentigia fuori della sua responsabilità individuale.

Se la carta di un negoziante si spande con facilità e corre senza ostacolo, bisogna credere che l'emittente meriti il credito che si è acquistato.

(1) Vidari. Come sopra.

Per altra parte ciascuno può agevolmente persuadersi della somma convenienza pel bene generale della nazione di dare un largo impulso al movimento della carta fiduciaria.

Tutte le industrie e specialmente la maggiore fra le industrie, l'agricoltura, hanno un grande bisogno di capitali, e se languono in tutti i paesi nei quali il capitale non si può conseguire fuorchè sotto forma di moneta metallica, esse fioriscono in ragione diretta dei mezzi coi quali il credito supplisce al movimento pecuniario; ed un mezzo potentissimo è quello di rendere il più che è possibile rapida e facile la trasmissibilità delle cambiali, il che si ottiene assai meglio colla semplice tradizione manuale che colla forma della girata.

VI.

Le disposizioni colle quali la nostra legislazione regola la capacità di obbligarsi degli stranieri nello Stato, estensive anche alle operazioni commerciali ed alla lettera di cambio, sono commendevole esempio alle altre nazioni dell'applicazione razionale dei veri principii di giustizia e di diritto internazionale. Dopo di avere accordato allo straniero il godimento dei diritti civili, il nostro legislatore loro parimente concede che *lo stato e la capacità ed i rapporti di famiglia siano regolati dalla legge della nazione cui essi appartengono* (Art. 6. Disposizioni preliminari del Codice civile italiano).

Lo stesso principio è anche riconosciuto in tutta la sua estensione dall'art. 3 del Codice francese, secondo la giurisprudenza della Corte d'appello di Parigi (1), e la dottrina del Felix (2), del Massè, (3), del Pardessus (4), del Nouguier (5) e di altri molti,

(1) *Journal du Palais*, arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 20 Février 1858.

(2) *Traité de droit privé international*, tome I, n. 88.

(3) *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil.*

(4) *Cours de droit commercial*, n. 1482.

(5) *Des lettres de change*, liv. 3, chap. XIII, n. 275.

quantunque il Dalloz (1) abbia voluto limitarlo ai casi in cui la sua applicazione sia favorevole ai Francesi.

Sola la legge di cambio germanica, per una malintesa ed ingiusta protezione dei nazionali, ha creduto di dover ritenere responsabile per quelle obbligazioni cambiarie assunte nello Stato, lo straniero, che ne sarebbe incapace secondo le leggi dello Stato al quale appartiene, in quanto ne sia capace secondo la detta legge (art. 84).

Per verità la necessità di derogare pel diritto di cambio a quei principii di diritto internazionale privato, che sono pure accolti dalla Germania, io non la so vedere. Anzi per la sua natura essenzialmente cosmopolitica, il commercio ha d'uopo, assai più che le transazioni civili, che esista fra le nazioni tutte quel reciproco riconoscimento dell'espressione delle singole nazionalità, che sta nelle leggi personali di ciascheduno Stato. Altrimenti si rendono più difficili gli scambii dall'uno all'altro Stato, mentre si agevolano gli inganni e le simulazioni.

Notisi che la legge tedesca abbraccia paesi che hanno una codificazione civile diversa, e quindi il legislatore sarà, con aperta contraddizione e flagrante ingiustizia, obbligato ad avere due pesi e due misure, per gli stranieri e per coloro che sono posti sotto l'impero di quella legge. Citerò un esempio che mi è suggerito dal professore Esperson. " Supponiamo, egli dice, che un cittadino austriaco, " minore degli anni ventiquattro, sottoscriva una

(1) Répertoire, *Effets de commerce*, chap. 2.

" lettera di cambio in Baviera ove la maggiore
" età si raggiunge agli anni ventuno: in tal caso
" non vi ha dubbio ch'egli possa invocare la legge
" del suo paese per impugnare la validità della
" contratta obbligazione, perocchè l'accennata dispo-
" sizione della legge tedesca non si applica che
" agli stranieri, e non possono, dice il Brauer, es-
" sere considerati come tali se non coloro che
" appartengono a Stati ove quella legge non è in
" vigore. Ora, se un cittadino austriaco ha il diritto
" d'invocare in Baviera la sua legge personale, per-
" chè mai negare siffatto diritto ad un individuo
" che non appartiene ad uno Stato non tede-
" sco? „ (1).

I motivi che determinarono la Conferenza di Lipsia ad adottare la disposizione dell'articolo 84, furono dal Cattaneo riassunti nella tutela dell'interesse degli indigeni sulle fiere, ove accorrono compratori esteri; nell'essersi sottoposto lo straniero come *subditus temporarius* alle leggi del luogo in cui contrae; nell' essersi comportato da capace, e quindi divenuto responsabile col fatto proprio; nel non dovere lo Stato obbligare i nazionali ad investigare la capacità degli stranieri; infine in ragioni di reciprocanza contro quelle altre nazioni che non hanno riguardo alle leggi personali dello straniero (2).

A queste considerazioni risponderemo, che: *qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus*

(1) *Diritto cambiario internazionale*, pag. 16.
(2) Cattaneo. Op. cit., pag. 415.

conditionis eius; e quindi la legge non deve tutelare chi non si è sufficientemente assicurato della capacità di colui col quale contraeva; che, quanto alla ragione di reciprocanza, è molto meglio farne scomparire dalle nazioni civili l'opportunità col dare l'esempio del rispetto alle leggi degli altri paesi. Così ha fatto il legislatore italiano.

Non è certo a dubitarsi, che se saviamente si è dalla Commissione italiana per la revisione dell'attuale Codice adottata la massima di pigliar per scorta, in ciò che riguarda il diritto cambiario, la legge di cambio germanica, saranno ciò nondimeno respinte tutte quelle disposizioni che, come l'art. 84, sono in contrasto colla giustizia, e coll'interesse generale del commercio, e non si porranno limitazioni al riconoscimento della capacità cambiaria dello straniero, come se n'astenne il progetto svizzero, il quale pure prese per norma la legge di cambio tedesca.

VII.

Se il nostro legislatore fu più savio che il tedesco relativamente alla capacità degli stranieri, è invece rimasto indietro di gran passo nel determinare la capacità cambiaria dei cittadini.

L'articolo primo della legge germanica riconosce indistintamente in tutti coloro che possono obbligarsi per contratto la capacità di obbligarsi in via cambiaria, e non fa differenza tra commercianti e non commercianti, tra gli uomini e le donne, tra le donne pubbliche mercantesse e le altre, tra la donna maritata e la nubile o la vedova.

Il Codice di commercio italiano distingue la lettera di cambio dal biglietto all'ordine. A questo i commercianti soltanto possono imprimere la natura di un atto di commercio regolato dalla legge cambiaria; per i non commercianti è limitata la facoltà al caso in cui si tratti di una causa commerciale.

Quanto alla lettera di cambio, l'articolo 199 prescrive che “ la sottoscrizione di donne non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non è riputata riguardo ad esse che come semplice obbligazione; „ e l'art. 7 prescrive inoltre “ che la donna maritata non può es-

sere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito. „ Non sono dunque che le donne pubbliche mercantesse nubili o vedove le quali abbiano per se stesse la capacità di obbligarsi per lettera di cambio.

Queste limitazioni sono contrarie al concetto economico moderno della cambiale.

Non mi estenderò a parlare di quell'ingiustificabile distinzione fra commercianti e non commercianti relativamente al biglietto all'ordine, che mantenuto dal carattere storico di quel titolo, non regge per alcun modo dinanzi alle attuali sue funzioni economiche. Non dirò degli effetti perniciosi che questa distinzione produce nel commercio, e delle sue tendenze demoralizzatrici, per cui chi ha fatto un atto di cambio si sottrae facilmente alle sue speciali conseguenze coll'agevole eccezione che egli non è negoziante. Non dirò come tolga ogni serietà ed ogni efficacia ad un debito cambiario quella continua minaccia che esso si converta in una semplice obbligazione civile.

È inutile trattenersi su questo argomento, perchè ormai, come abbiamo detto sopra, è troppo universalmente sentita la necessità di disciplinare ad un sol modo il biglietto all'ordine e la lettera di cambio, sia che si mantenga nella legge una trattazione separata, sia che, come nel progetto italiano, se ne faccia una cosa sola.

Non ha maggior fondamento l'interdizione fatta alla donna non commerciante di obbligarsi cambiariamente; lo attribuire alle sue obbligazioni, rivestite di tutte le condizioni essenziali delle lettere

di cambio, puramente il carattere di obbligazioni civili. La debolezza della donna, si dice, la poca conoscenza degli affari, la espongono più facilmente a diventar la vittima di astuti ingannatori. Inoltre i mezzi coattivi cambiarii sarebbero troppo severi per la sua più delicata costituzione. — Sono favori assai malintesi.

Per la possibilità di abusi, di inganni, volete privare la donna di un mezzo utilissimo, qualche volta il migliore, ed anche l'unico per far fronte ai proprii impegni?

L'arresto personale in materia cambiaria, abolito da una gran parte delle nazioni civili, non tarderà certamente ad esserlo anche presso di noi (1). Ma restando nei limiti del Codice attuale che lo permette, se credete che questo mezzo di esecuzione sia per le donne troppo gravoso, perchè permetterlo per la pubblica mercantessa? Forsechè la donna nelle occupazioni commerciali subisce una mutazione che le faccia perdere i delicati privilegi del suo sesso?

Leggiamo con piacere che la nostra Commissione estese, ad imitazione della legge germanica, la capacità cambiaria a tutti coloro che possono obbligarsi per contratto, sopprimendo tutte le precedenti limitazioni del Codice di commercio, ad eccezione della condizione del consenso del marito per la donna maritata non commerciante, perchè è questa una eccezione che non si sarebbe potuta eliminare

(1) V. Ridolfi, op. cit., pag. 38.

senza alterare l'economia della legge civile (1). Le disposizioni degli articoli 134 e 1743 del Codice civile sono dettate non dal riconosciuto difetto nella donna di obbligarsi, ma dalla considerazione che per mantenere l'armonia della famiglia sia necessario che la podestà maritale si estenda non solo alla persona, ma anche ai beni ed alla capacità contrattuale della consorte. È ora molto discusso se sia veramente necessaria questa condizione dell'autorizzazione maritale, condizione che non ha un carattere storico nelle legislazioni italiane, ma è un portato del Codice Napoleone, inspirato alle norme del diritto consuetudinario della Francia (2).

Senza addentrarci in cosiffatta controversia, possiamo ritenere che se i compilatori del progetto italiano pel Codice di commercio ben fecero di astenersi dall'innovare nel diritto civile, d'altra parte la materia cambiaria, circoscritte ad una sola tutte

(1) RIDOLFI. Op. cit., pag. 25. — VIDARI. Di alcuni progetti di legge sulla cambiale. *Archivio giuridico*, vol. VI, pag. 376.

(2) Nel progetto di revisione del Codice Albertino, presentato dal compianto commendatore Cassinis nel 1860, si era respinta l'autorizzazione maritale, così pure nei progetti MIGLIETTI del 1862 e PISANELLI del 1863. Ma la Commissione nominata dal Senato credette di doverla ristabilire. Il professore PRECERUTTI, che mi onoro di aver avuto a maestro, rapito troppo presto alla scienza ed al lustro dell'Ateneo torinese, ha fatto un amaro rimprovero al legislatore di avere posposta la legislazione Giustiniana al codice francese. In questo senso si è pure pronunziato il professore GERMANO nel prelodato suo recentissimo lavoro sulle riforme da introdursi nel Codice di commercio (pag. 31, seg.). — Ma è di opposto avviso, colla maggior parte degli autori francesi, il commendatore BUNIVA nelle sue ben note opere: *Studi sul 1° Libro del progetto Miglietti del Codice civile*, 1862 (pag. 90 e seg.), — e *Diritto delle persone*, 1871 (pag. 249 e seg.).

le limitazioni alla capacità contrattuale, concorrerà a far vedere se quella diminuzione della libertà giuridica della donna produca nella pratica quelle benefiche risultanze alle quali il legislatore ha inteso di arrivare, o se piuttosto non se ne debba invocare la soppressione nel nostro Codice civile.

Del resto, coll'estendere ad ogni classe di cittadini la capacità cambiaria, si fa opera utilissima pel maggior movimento e sviluppo dei titoli di credito, e che giova a rendere più avveduti gl'ingegni, e più rigorose le coscienze nei proprii impegni.

Nel progetto belga invece troviamo riprodotta la disposizione del nostro Codice per cui la sottoscrizione di donne non commercianti, sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non è reputata, riguardo ad esse, che una semplice obbligazione. Ed a ragione il prof. Vidari ne fa tanto più le meraviglie, in quanto che la stessa Camera dei rappresentanti, di cui è parte la Commissione, si chiarì solennemente contraria all'arresto per debiti, votandone l'abolizione a grande maggioranza (1). Non fu dunque un sentimento di pietà verso la debolezza di quel sesso, che abbia potuto indurre la Commissione a mantenere quella disposizione.

Diremo pertanto col Vidari: " Che si dichiarino " incapaci di obbligarsi cambiariamente i minori, è " ben naturale, essendo incapaci di obbligarsi pure " in via civile, quando non sieno autorizzati all'eser- " cizio della mercatura; che si interdica cotesto di-

(1) VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VI, pag. 376.

“ ritto alla donna maritata, allorchè non sia pubblica
“ mercantessa, si può intendere ancora qualora della
“ podestà maritale si voglia fare il caposaldo di
“ tutto il diritto matrimoniale. Che la capacità cam-
“ biaria si fosse una volta voluta ammettere soltanto
“ in coloro che esercitavano la pubblica mercatura,
“ uomini o donne che fossero, si può del pari inten-
“ dere, quando si pensi che appunto allora la cam-
“ biale era tenuta per uno stromento esclusivamente
“ idoneo a compiere operazioni commerciali. Ma ora
“ che la cambiale ha perduto questo suo carattere
“ storico, e si è tramutata in uno strumento di cre-
“ dito comune a tutte le classi di persone, l'incapa-
“ cità cambiaria di cui il progetto belga colpisce
“ ancora le donne non pubbliche mercantesse è dav-
“ vero ingiustificabile. „

VIII.

Il Codice di commercio italiano nulla dispone intorno alle cambiali false o falsificate. Anche il Codice di commercio francese conserva il silenzio a questo riguardo.

Invece i compilatori della legge germanica, se si avvidero da un lato che non era opportuno di esaurire la materia del falso e delle visibili alterazioni delle cambiali (1), ritennero d'altra parte la necessità di consacrare un principio che non lasciasse ai giudicanti un troppo arbitrario apprezzamento.

È quivi stabilito che l'accettazione e le girate, se sono autentiche, conservano la loro efficacia a termini del diritto di cambio, anche allorquando la firma del traente sia falsa o falsificata (art. 75).

Io vorrei che il progetto del Codice italiano seguisse piuttosto il Codice vigente, anzichè la legge germanica. Mi pare che coi principii del diritto civile si risolvano assai meglio le questioni, che derivano dalle cambiali false, anzichè col rigoroso sistema della legge germanica, che, nell'intento di dare alla cambiale maggiore sicurezza, costituisce

(1) Cattaneo. Op. cit., pag. 370.

in parte, a parer mio, una deroga a quei principii.

Non vedo dubbio che colui che ha girata una cambiale falsa, rimanga obbligato in faccia al possessore, nello stesso modo come se avesse girata una cambiale vera. Ma è giusto che anche l'accettante abbia sempre da sopportare il danno della riconosciuta falsità?

Egli è evidente che il supposto emittente non ha nessuna responsabilità, neppure nel caso in cui avesse egli precedentemente avvertito il trattario che lo avrebbe aggravato del pagamento di una cambiale.

Questo avvertimento è per se stesso un atto intrinsecamente innocuo. Se la cambiale non fu effettivamente emessa, non si saprebbe trovare una sorgente di obbligazione per parte del preteso emittente. Non ebbe volontà di obbligarsi; non vi fu colpa per parte sua.

Il trattario, coll'accettare questa falsa cambiale, si è, per l'atto stesso della sua accettazione, obbligato formalmente verso l'esibitore e verso i giratarii successivi. Incontrasi dunque nella di lui persona una causa diretta di obbligazione.

La soluzione non può essere dubbia tuttavolta che non siasi imitata la scrittura e la firma del preteso emittente. In questo caso, oltre la volontà effettiva di obbligarsi, il trattario può essere imputabile di qualche colpa. Egli non doveva porre la sua accettazione, se non conosceva la scrittura e la firma dell'emittente.

Ben diverso è il caso in cui la scrittura e la firma siano state imitate con tale artifizio da ingannare la persona la più perspicace.

Sembra che in questo caso scomparisca la colpa del trattario.

In quanto all'obbligazione direttamente da lui assunta per effetto della sua accettazione, la questione debbe essere decisa a termini dei principii generali del diritto secondo gli art. 1104, 1108 e 1110 del Codice civile.

L'accettazione della cambiale è un contratto che può essere viziato per difetto di libero consenso. Non avvi consenso abile a produrre valida obbligazione se fu l'effetto di un errore non colposo.

Chi possiede una cambiale falsa accettata per errore, possiede un titolo nullo che non dà luogo a nessuna azione diretta. Egli può rivolgersi soltanto, a titolo di rifusione di danni, contro chi lo avesse messo, per propria colpa, in quella pregiudicievole condizione.

Il possessore della falsa cambiale debbe andare in cerca di colui che gli abbia per dolo o per biasimevole negligenza arrecato il danno che egli soffre. Di rimpetto a chi non può essere imputato nè di dolo nè di colpa, l'inganno, l'errore sono casi fortuiti, di cui nessuno può valersi.

Forse potrebbe sostenersi che, avuto riguardo all'uso più comune dei negozianti prudenti, il trattario sia da considerarsi in colpa se egli ha accettato prima di avere avviso della tratta dal preteso emittente. Ma, non essendovi legge che imponga la necessità di questa precauzione, inclinerei a credere che la semplice omissione di essa non valga a stabilire nel trattario la prova di una colpa sufficiente per renderlo responsabile del danno risentito dal-

l'esibitore o dai giratarii. Non trovo motivo sufficiente per riversare tutto il danno sul trattario come vorrebbero, col Parodi (1), lo Scaccia ed il Pothier da lui citati, e specialmente il Pardessus che si esprime in questi termini: " Una volta che egli (il " trattario) ha accettato, non potrebbe rifiutarsi di " pagare coll'addurre la prova che la lettera sia falsa. " Per quanto sia favorevole la sua posizione, lo è " meno ancora di quella del portatore. Per quanto la " sua condotta sia stata prudente, egli ebbe maggiori " mezzi di scoprire il falso che colui il quale raramente è alla portata di verificare la firma del " traente, e che rimase senza sospetti e senza fare " più ricerca alcuna dal momento che ha ottenuta la " firma dell'accettante (2). „

Il Nouguier si manifesta di opposto avviso. Se da un lato, egli dice, prima di accettare, il trattario è obbligato di verificare se la firma del suo mandante è vera, bisogna, dall'altro lato, riconoscere che il suo errore riposa sulla colpa primitiva di colui che ha presa la lettera di cambio (3), e vorrebbe che questi solo ne fosse responsabile.

Fra queste disparate opinioni ci è sembrato di poter prendere la via di mezzo, di sopra additata, distinguendo appunto una perfetta falsificazione dalla falsificazione imperfetta.

Parrebbe di più facile soluzione il caso in cui la

(1) *Lezioni di diritto commerciale*, pag. 218.

(2) *Cours de droit commercial*, sixième édition, tome premier, N. 448.

(3) NOUGUIER. *Des lettres de change*, seconde édition. N. 79.

cambiale sia vera e ne sia soltanto falsificata la somma.

Se la somma fu dall'emittente indicata soltanto con cifra, può imputarglisi a colpa di non averla scritta in tutte lettere, ciò che avrebbe resa più difficile la falsificazione. Se fu scritta in tutte lettere, può essere colpa del trattario il non essersi accorto della falsificazione, e l'avere accettata la cambiale senza averne avviso, allorchè l'apparenza di una alterazione avrebbe dovuto metterlo in guardia contro siffatta sorpresa.

In quanto all'emittente, il Parodi rivolge a suo carico un principio più generale (1). Egli lo dichiara responsabile perchè nel caso poc'anzi spiegato la falsificazione cade sopra un recapito che è di sua proprietà e su di cui versa il di lui positivo mandato. Gli pare che in questo caso la perdita derivi dalla vera causa del mandato medesimo, e che nei puri termini di diritto debba il solo autore del mandato sopportarne il pregiudizio.

Questa considerazione mi sembra grandemente controvertibile. L'autore del mandato è tenuto a rifondere i danni che possano direttamente provenire dal di lui fatto; i danni che nascono naturalmente dalla colpa; i danni che egli poteva in qualche modo prevedere; non quelli fortuiti o provenienti dall'altrui delitto.

Anche in questo punto la mia opinione è fondata sui principii generali del diritto a termini degli art. 1151, 1152, 1752, 1753 del Codice civile.

(1) Parodi. Op. cit., pag. 219.

Persisto dunque nell'opinare che il vero criterio per la decisione delle questioni di questo genere sia quello che ho precedentemente enunziato. Se non vi fu colpa per parte di nessuno, il pregiudizio debbe gravitare unicamente sulla persona del portatore, il quale, quando non sa verso di chi abbia da rivolgersi, si trova precisamente nella condizione di chi sia stato spogliato sulla pubblica via da incogniti grassatori.

IX.

L'avere considerata la cambiale come un documento di cambio traiettizio condusse i compilatori del nostro Codice di commercio a ritenere per necessario che nelle disposizioni relative alla lettera di cambio abbia a figurare una apposita sezione per la provvista dei fondi.

Tale cambio non è esaurito che col pagamento d'una somma equivalente a quella rimessa in un altro luogo. I rapporti tra il traente ed il trattario debbono quindi considerarsi come essenziali alla costituzione della lettera di cambio e devono essere, come quelli tra il traente ed il prenditore, regolati dalle norme speciali del diritto di cambio, e produrre effetti ed azioni cambiarie.

Per questi motivi il nostro Codice di commercio ha sancito il diritto di regresso nel portatore contro il traente che non fece provvista di fondi.

Il traente, vi sia o non vi sia accettazione, è in obbligo di provare che coloro sopra i quali era tratta la cambiale avevano provvista di fondi alla scadenza; altrimenti egli è obbligato a guarentirla, benchè il protesto sia fatto dopo i termini stabiliti dall'articolo 203 (1).

(1) *Cod. di comm.*, capoverso dell'art. 203.

D'altra parte è pure stabilito che il possessore ed i giranti decadono dall'azione di garantia contro il traente, se questi prova che alla scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito (1).

Ma se si considera la cambiale come un'obbligazione formale di pagare o di far pagare, nel diritto cambiario altro non si può comprendere che le necessarie risultanze di questa obbligazione, le quali si riassumono nel pagamento.

Tutta l'efficacia giuridica della cambiale è questa, che il portatore ha diritto di chieder al trattario od all'accettante, e, se costoro rifiutino, al girante ed al traente, il pagamento della cambiale. Certo quindi è, che l'emittente deve trovar modo che chi ha da pagare paghi alla scadenza, abbia egli mandato ad altri o siasi assunto esso medesimo di pagare. Ma questi sono rapporti che se derivano dalle funzioni della cambiale, non sono però elementi suoi costitutivi, perchè non entrano a formarne, nè valgono ad immutarne l'estrinseco carattere. E difatti, lasciando in disparte quella cambiale, che, designata nel Codice attuale col nome di biglietto all'ordine, non importa tratta dall'una all'altra persona, perchè non è possibile il requisito della somministrazione di fondi dove non vi è mandato a pagare, ed occupandoci esclusivamente della lettera di cambio tratta, che il trattario accetti la tratta, perchè il traente gli ha provvisto i fondi per pagare alla scadenza, o perchè abbia promesso di provvederglieli, o perchè venga col pagamento della cam-

(1) *Cod. di comm.*, art. 256.

biale a soddisfare ad un debito ch'egli tiene verso il traente, o voglia con un'anticipazione corrispondere alla fiducia che il traente ha dimostrato di riporre in lui nell'atto stesso della tratta sopra la sua persona, sono tutte cose che non valgono ad accrescere nè a diminuire in verun modo i diritti del portatore al pagamento, che sono l'essenza della cambiale.

Pel portatore ogni garanzia sta nella firma e nel credito del traente, e la circostanza dell'essersi obbligato il traente a far la provvigione non accresce la fiducia del portatore, sintantochè questi, per informazioni separatamente prese, non abbia certezza dell'esistenza di capitali presso il trattario (1).

L'emittente della cambiale, coll'aver spiccato il titolo di credito che diede diritto al portatore di percepire una determinata somma alla scadenza, non si è obbligato a provvedere i fondi per il pagamento. Egli si è obbligato semplicemente a pagare od a far pagare. Questo solo dice il titolo da lui firmato, che ha nella sua forma estrinseca tutta la sussistenza giuridica. Ciò che è al di fuori di questo titolo non produce effetto cambiario.

I rapporti che per causa della provvista dei fondi e dipendentemente da questa si svolgono tra traente ed accettante possono rientrare facilmente nella sfera degli affari puramente civili.

Si verifica un semplice contratto di mandato, *mandatum pecuniæ solvendæ.*

Dall'accettazione di questo mandato nascono tra il traente ed il trattario le due azioni *directa et contraria mandati.*

(1) Delvitto. Op. cit., pag. 20.

In forza della prima, ossia dell'azione diretta, quando esistano presso il trattario i fondi destinati al pagamento della lettera, o quando si è dallo stesso assunto l'incarico della di lei accettazione sulla fede del loro rimborso, il traente, se la cambiale non viene effettivamente accettata e pagata dal trattario, ha il diritto d'essere risarcito da quest'ultimo di tutti i danni provenienti dall'inadempimento del contratto. In forza invece dell'azione contraria il traente debbe avere presso il trattario, o rimettere allo stesso per l'epoca della scadenza della lettera, i fondi sufficienti ad estinguerla, e quando manchi dal suo lato la corrispondente provvista, egli è tenuto a rimborsare il trattario dell'ammontare della lettera di cambio unitamente a tutte le spese, interessi, ed accessorii da liquidarsi nelle solite forme di diritto (1).

Queste norme, che reggono, secondo il diritto civile, la materia del mandato, non si possono porre nel novero delle forme cambiarie senza rendere intricate le funzioni semplicissime della cambiale, senza avvolgere il diritto cambiario in molteplici questioni che ne sono affatto indipendenti: questioni che presentano talvolta serie difficoltà specialmente nel caso di cambiali tratte per conto di un terzo.

Il nostro Codice risolve la tanto dibattuta questione se appartenga al traente od a chi gli ha dato l'ordine la provvista dei fondi (2). Ma non ha per anco, relativamente ai diritti dei giranti e del por-

(1) PARODI. Op. cit., pag. 214, 215.
(2) *Codice di commercio*, art. 201.

tatore rimpetto ai traenti, distinto il caso della tratta in nome proprio e per conto altrui da quello in nome e per conto altrui. Bisogna applicare i principii della commissione nel primo caso, e del mandato nel secondo (1).

L'art. 201 del nostro Codice non serve che a generare confusione. Valeva assai meglio abbandonare totalmente la provvista dei fondi ai principii del diritto civile, come ha fatto la legge germanica, tuttochè destinata a molti Stati forniti di leggi civili proprie e diverse (2).

Così saviamente la Commissione per la revisione del nostro Codice di commercio ha eliminato nel suo progetto l'intiera sezione relativa alla provvista dei fondi, e le analoghe disposizioni che pur si riscontrano in altre parti del vigente Codice (3).

Il progetto belga invece conserva alla provvista dei fondi la natura e gli effetti di un istituto cambiario. Anzi tali effetti sono in quel progetto di gran lunga più rigorosi che nel nostro Codice di commercio: accordasi al portatore diritto esclusivo contro i creditori del traente sulla provvista esistente nelle mani del trattario al tempo della scadenza (4), mentre nel nostro Codice è negato in ogni caso al possessore della lettera protestata il diritto sulla provvista fatta dal traente al trattario, la quale

(1) VIDARI. *La lettera di cambio*, pag. 216.

(2) CATTANEO. Op. cit., pag. 38.

(3) RIDOLFI. Op. cit., pag. 27. — VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulla cambiale. *Archivio giuridico*, vol. VII, pag. 71 e seg.

(4) VIDARI. Ibid.

ritorna alla massa nel caso di non accettazione, e nel caso di accettazione rimane presso al trattario, salva la sua obbligazione di pagare la lettera di cambio (1).

Tra i due sistemi mi associo al professore Vidari per riconoscere che quello, che dà al possessore della lettera un diritto di privilegio sulla provvista, rimpetto agli altri creditori, porta maggior efficacia e serietà a questa istituzione. Ammesso, che i rapporti concernenti la provvista dei fondi, fra traente, trattario e possessore, debbano essere regolati dal diritto cambiario, è lecito discendere sino alle ultime conseguenze, col vincolare con speciale privilegio la somma destinata all'estinzione della lettera di cambio.

Nel concetto che il nostro Codice ha della lettera di cambio, questo sistema sarebbe forse più logico; ma per il concetto, che pare informare anche il progetto belga, della formale obbligazione di pagamento, il mantenere la provvista dei fondi è una contraddizione. " Asserire ed ammettere che la " cambiale, come il biglietto di banca, compie negli scambi e nella circolazione gli uffici economici " della moneta, e permettere poi che ciò che dalle " condizioni di sua estrinseca esistenza non appare, " sia capace di effetti cambiari; è lo stesso che dire " potere la virtù giuridica del biglietto di banca e " della moneta essere determinata o modificata da " fatti e da condizioni che nè dall'uno nè dall'altra " appaiono (2). "

(1) *Cod. comm.*, art. 204.

(2) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VII, pag. 74.

X.

La girata fu utilissimo ritrovato (1) per agevolare e moltiplicare le operazioni cambiarie e dare maggiori garanzie al pagamento. — Il credito costituito per mezzo della cambiale passa di pien diritto nel giratario, contro il quale non può opporsi nessuna di quelle eccezioni che potevano essere personali al girante. Così la cambiale è pareggiata alla moneta. Di questa non si cerca quale sia la provenienza fuori del caso di dolose sottrazioni. Ma ammessa con stento questa innovazione alle regole di diritto comune concernenti la cessione (2), si ritenne valida soltanto, allorquando fosse chiaramente espressa la volontà dei contraenti con le parole : *all'ordine;* ed appena si accettarono espressioni equivalenti.

È da desiderarsi che queste difficoltà siano radicalmente eliminate: la cambiale è un atto girabile per propria natura: le parole *all'ordine* non debbono dunque essere necessarie.

(1) Savary ne attribuisce l'origine al 1620, *Parère* 82, t. 2, pag. 602.

(2) Dupuys de la Serra enumera molte piazze di cemmercio che anche dopo l'ordinanza del 1673 non ammisero la validità delle girate (ch. 13, N. 12, pag. 467 e 468).

Il prenditore della cambiale, siccome debbe essere dispensato dall'indicare il valore ch'egli ha potuto somministrare allo emittente, così anche debbe esserlo dal provare che lo emittente lo abbia autorizzato a trasferire in altre mani il titolo di cui lo ha rivestito.

Non debbe essere permesso a nessuno di impedire il corso della cambiale coll'addentrarsi negli intimi rapporti esistenti tra lo emittente ed il prenditore, e così neppur tra i successivi giranti e giratari. Per essere pienamente giovevole allo scopo della sua creazione, la cambiale debbe camminare da sè, senza che la libertà de' giri possa essere incagliata da forensi complicazioni. Quando una cambiale è messa in moto, non si debbe più avere nessun riguardo fuorchè alle circostanze emergenti dal tenore primitivo della cambiale medesima e dagli atti successivi che le si sono andati sovrapponendo. Ogni altra investigazione debbe essere eliminata, ammessa soltanto la eccezione per dolo o per frode contro chi ne sia autore o complice.

Le operazioni che facilitano la trasfusione dei capitali, facendoli rapidamente passare di mano in mano, sono quelle che favoriscono nel più alto grado lo sviluppo della ricchezza. Verrà forse un momento nel quale gli ognora crescenti bisogni del commercio renderanno necessario di stabilire in principio la trasferibilità di tutti i valori commerciali. Si tolgano intanto tutte le ambagi al movimento dei titoli cambiari.

La legge germanica ha dunque opportunamente ritenuta inutile l'indicazione *all'ordine*. Questa ri-

forma fu pure logicamente accolta dal progetto italiano (1).

Fa meraviglia invece che la legislazione inglese ritenga ancora, eccettochè in Iscozia, la necessità della clausola *all'ordine* per rendere la cambiale girabile. Non estende tuttavia tale necessità alle girate ulteriori (2).

Per il principio della libertà nei contratti si ammise però nella legge germanica, come nel progetto italiano, che il traente possa vietare il trasferimento della cambiale colla clausola *non all'ordine*, od altra equivalente, nel qual caso la girata si considera come una semplice cessione. Riconosciuto questo diritto nel traente di aggiungere alla cambiale la clausola *non all'ordine*, resta a vedere se questo diritto debba estendersi anche ai giranti e quali siano in questo caso le conseguenze di tale clausola.

A prima vista sembra che dal momento che la girata è ritenuta come un modo privilegiato di trasferire in altri la proprietà della cambiale, la clausola *non all'ordine* apposta dal girante abbia ad essere permessa tanto quanto quella apposta dal traente, e valga ugualmente ad impedire le ulteriori girate.

E questa tesi acquista maggior forza dalla considerazione che il possessore della cambiale, quale vero proprietario o quale investito dei diritti del proprietario come mandatario, può fare della cambiale ciò che meglio gli garba. Egli può non presen-

(1) Ridolfi. Op. cit., pag. 26.
(2) Colfavru. Op. cit., pag. 238 e 239.

tarla alla scadenza, egli può anche distruggerla; perchè non potrà toglierle la girabilità?

Queste ragioni meritano certamente considerazione. Ma d'altra parte, se mi pare indubitabile che deve essere concesso al possessore di servirsi, come il traente, di questa clausola, gli effetti ne debbono essere diversi. Di fatto la condizione del traente e del girante non è la stessa. Il traente crea la cambiale, e quindi egli può crearla coll'intenzione che rimanga nelle mani di colui al quale la rimette e che la sua firma non sia travolta nei vortici del commercio; egli può non voler mettersi in relazione con altre persone che col suo creditore.

Non è che verso questo individuo ch'egli intende assoggettarsi alle conseguenze del contratto cambiario; ed è questo un diritto che deve essere più particolarmente riconosciuto, allorchè appunto si viene ad estendere la capacità cambiaria a tutti coloro che possono obbligarsi per contratto. Altrimenti si verrebbe a chiudere spesso indirettamente la strada ai privati di spiccare cambiali, pel timore in cui si troverebbero di vedere la loro firma trascorrere di mano in mano. Altra è la condizione di colui, che crea un titolo, e creandolo gli imprime la forma che è nella sua intenzione; ed altra quella di un terzo che è libero di accettare o non accettare il titolo esistente. Questi potrebbe crearne un nuovo, e preferendo di servirsi di quello che è già in corso ne riconosce manifestamente l'utilità: dunque non può contraddirsi variandone la natura, e distruggendo l'utilità di cui si è approfittato. È inoltre evidente che nella cambiale già posta in circolazione

l'interesse dell' acquisitore di impedire la circolazione ulteriore, è ben inferiore a quello del traente, dal momento che poteva rifiutare di ricevere quella cambiale di cui già conosceva la natura girabile.

Ma v'ha di più; coll'introduzione della girata in bianco, quale è accettata dalla legge tedesca e dal progetto italiano, il girante può evitare egualmente che il suo nome venga a circolare sulle piazze. La clausola *non all'ordine*, da lui sovrapposta sulla girata, non può quindi alterare la cambiale. L'effetto di questa clausola è giustamente limitato dalla legge germanica (art. 15) al non avere i giratari successivi, nel caso di girate ulteriori, azione di regresso contro il girante che appose la clausola proibitiva.

XI.

Un'altra notevole differenza fra il Codice di commercio italiano e la legge tedesca si rinviene nella girata fatta dopo la scadenza della cambiale. Il nostro Codice all'articolo 221 stabilisce che la girata fatta dopo la scadenza della lettera di cambio, non trasferisce la proprietà e non è che una procura, riproducendo così l'articolo 151 del Codice Albertino, il quale, a sua volta, aveva riprodotto l'articolo 139 del Codice Olandese e 360 del Codice Portoghese.

Questa disposizione non trova riscontro nel Codice Francese. Esso non provvede al riguardo, lasciando che la scienza e la giurisprudenza si dibattano in cerca di principii più razionali a questo riguardo. Il Pardessus così ragiona in proposito:

" La lettera di cambio, una volta scaduta, è entrata irrevocabilmente nell'attivo di colui che se ne trova proprietario in quel momento, e la sorte di tutti coloro che concorsero a negoziarla rimane stabilita, quanto agli uni pei regressi che debbono esercitare, quanto agli altri per le garanzie che debbono somministrare, e riguardo ad altri infine per le compensazioni od eccezioni che possono far

valere. Dopo di ciò la girata che ne farebbe il portatore, per quanto regolare essere possa, non avrebbe mai gli effetti di quella che è firmata prima della scadenza, e non impedirebbe i sequestri fatti nelle mani del debitore dai creditori del cedente, posteriormente alla scadenza e anteriormente alla girata, nè le eccezioni che il debitore stesso potrebbe opporre, se, dopo la scadenza e prima della girata egli si fosse liberato per mezzo della compensazione o per altro mezzo legale (1). „ Anche il Nouguier conchiude nello stesso senso, avvertendo che se il trattario paga alla scadenza, il contratto è estinto; se rifiuta, il contratto è pure risolto dall'inesecuzione nel senso che il titolo per sè è nullo, e non rimane al portatore che un credito commerciale rappresentato dalla lettera di cambio e dal protesto che ne ha conservati gli effetti (2). È questa pure l'opinione professata dal Savary (3) e dall'Horson (4).

Ma contro questa sorse la dottrina del Persil (5), del Massé (6), del Bédaride (7), del Bravard Veyrières (8) e di una giurisprudenza costante e pre-

(1) *Cours de droit commercial*, N. 351.
(2) *Lettre de change*, tom. 1, pag. 289.
(3) Savary. *Parf. négoc. parère* 75.
(4) *Quest. sur le code comm.* N. 87, 88 e 89.
(5) *Lettres de change*, art. 136, N. 6.
(6) Op. cit., N. 2303.
(7) *De la lettre de change*, 296.
(8) *Traité de droit commercial.*

cisa (1), in guisa che il Pardessus stesso dovette ammettere che la sua distinzione non era riconosciuta negli usi del commercio (2).

La scadenza di una cambiale non le toglie la sua negoziabilità; essa si trasferisce per mezzo di girata senza alcuna distinzione fra l'essere la girata anteriore o posteriore alla scadenza; il solo fatto della scadenza non fa prova del pagamento fin che l'effetto rimane nelle mani del possessore, e non è munito di alcuna quitanza. Queste sono le principali ragioni che indussero la Corte di Cassazione di Francia (3) a ritenere valida la girata fatta dopo la scadenza.

Il confronto delle ragioni addotte da una parte e dall'altra rende di tutta evidenza che non esiste un sufficiente motivo per proibire la girata dopo la scadenza, chè anzi un tale divieto è una limitazione all'esercizio di quei diritti che sussistono anche dopo la scadenza. Per ciò sono da lodarsi il diritto inglese e la legge tedesca che ammettono espressamente la validità della girata dopo la scadenza. L'articolo 16 di questa legge è così concepito: « Se la girata ha luogo dopo scorso il termine, « entro cui deve farsi il protesto per mancanza di « pagamento, il giratario acquista verso il tratta- « rio i diritti dipendenti dall'accettazione, che per

(1) Nel *Journal du Palais* si trova una grande quantità di sentenze che ammettono la validità della girata dopo la scadenza. In senso contrario troviamo soltanto: Paris, 4 janvier 1817, Delarue c. Alliette; Rennes, 15 juillet 1844.

(2) *Cours de droit commercial*, N. 351.

(3) Arresto del 18 gennaio 1834.

" avventura fosse seguita ed i diritti di regresso in
" confronto di coloro che dopo il suddetto termine
" hanno girata la cambiale. „

" Se però la lettera di cambio fu protestata per
" mancanza di pagamento prima della girata, il gi-
" ratario non ha che i diritti del suo girante in
" confronto dell'accettante, del traente e di tutti
" coloro che hanno girata la cambiale sino al fatto
" protesto; in questo caso anche il girante non è
" obbligato a termini del diritto di cambio. „ La
legge tedesca contempla dunque due casi. Il primo
è quello della girata dopo la scadenza previo pro-
testo, in cui la girata parificandosi alla cessione, il
giratario non ha che i diritti del suo girante contro
l'accettante, il traente e tutti coloro che prima del
levato protesto erano firmati sulla cambiale. Ma
verso il girante non ha azione cambiaria, perchè
non comparisce che come cedente. Quindi sono op-
ponibili al giratario tutte le eccezioni che potevano
opporsi al girante. Il secondo caso è quello della
cambiale pregiudicata, perchè vi fu scadenza senza
protesto, ed è pur scaduto il termine per levarlo.
Evidentemente il giratario non ha azione di regresso
contro i giranti anteriori alla scadenza, i quali fu-
rono liberati dalla mancanza di protesto; può bensì
esercitare l'azione diretta contro l'accettante ed il
regresso cambiario contro i giranti posteriori alla
scadenza del termine per il protesto, come pure l'a-
zione contro il traente ammessa dall'art. 83 pel caso
di arricchimento del traente a danno del possessore
della cambiale. Non occorre dire che nel caso di gi-
rata a protesto non levato, ma prima che sia tra-

scorso il termine per levarlo, la girata ha pieno effetto perchè la cambiale ha ancora la stessa efficacia che prima della scadenza (1).

Queste disposizioni legislative e le conseguenze che ne derivano, dice benissimo il Vidari (2), conciliano perfettamente la libertà contrattuale coi principii generali del diritto e con quelli particolari alla lettera di cambio, e rispondono assai meglio agli interessi del commercio che non l'assoluta proibizione dell'art. 224 del Codice di commercio italiano.

(1) Cattaneo. Op. cit., pag. 140 e seg.
(2) *La Lettera di cambio*, pag. 178.

XII.

I principii direttivi del sistema con cui si accolgono tutte quelle maggiori libertà nel contratto cambiario, che non ne offendono la giuridica esistenza, permettono che la girata si operi colla sola firma del girante. Basta questa a dimostrare la volontà del possessore della cambiale di trasmetterne in altri la proprietà. Non occorre ch'egli dichiari il nome della persona a cui trasferisce la cambiale. Di qui le girate in bianco, tanto contrastate dai legislatori, e pur tanto prevalenti negli usi del commercio.

Il Codice francese ed il Codice italiano proibiscono le girate in bianco col richiedere nella girata il nome del giratario, come proibirono la cambiale al portatore col richiedere nella tratta il nome del prenditore (1). Ma l'uso prevalse alla legge.

La giurisprudenza dei due paesi rimase oscillante; considerò spesso le girate in bianco come traslative di proprietà nel portatore, ed è oramai generalmente tollerato che il portatore possa, prima

(1) Cod. comm. fr, art. 137; Cod. comm. ital., art. 223.

della scadenza, salvare dalla nullità il bianco segno coll'apporvi il proprio nome.

Da molto tempo eminenti giureconsulti hanno proclamata la necessità che la legge ammetta liberamente l'uso della girata in bianco.

La maggior parte dei legislatori non tardò ad avvedersi che, per un esagerato timore di frode, si scemavano i benefizi delle girate.

La tanto invocata facilità degli abusi e delle frodi fu smentita dal fatto, perchè si vide che l'uso generalmente adottato in commercio, ad onta della legge, non presentava maggiori inconvenienti di quelli che sono inseparabili da ogni umana istituzione. In Inghilterra (1), negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, nella Danimarca, e nella Germania la girata in bianco non trova contrasto nella legge ed è perciò considerata come perfettamente regolare.

Le stesse ragioni che mi hanno indotto a sostenere l'ammissibilità delle cambiali al portatore, militano in favore della girata in bianco. Dopo il giro in bianco il titolo non è più nominale, perchè vi è chi ne ha acquistata la proprietà senza che il suo nome figuri nell'atto. Ma v'ha di più; il giratario in bianco può ancora girare in bianco il titolo, può girarlo all'ordine di determinata persona; ma può anche trasferirlo per mezzo di semplice tradizione manuale. Ecco la cambiale convertita in un vero titolo al portatore. È questo, a mio avviso, il principal pregio delle girate in bianco.

Solo la girata in bianco presenta maggiori ga-

(1) Colfavru. Op. cit., pag. 238 e seg.

ranzie che la cambiale al portatore, perchè alla firma del traente s'aggiunge quella del girante per assicurare il pagamento. Ciò vale a spiegare perchè il progetto italiano ammetta la girata in bianco (1), mentre ritiene pur tuttavia necessaria l'indicazione del nome del prenditore. Ho lamentato altrove quest'ultima disposizione, perchè i motivi addotti non giustificavano ai miei occhi l'incaglio che si frappone ad un molto più ampio movimento del credito. Ma son lieto che colla girata in bianco si possano ottenere in parte gli stessi benefizii.

Oltre all'immenso vantaggio che acquista la cambiale, potendo circolare di mano in mano colla semplice tradizione, la girata in bianco offre anche l'agevolezza di moltiplicare le girate, potendo il giratario sfuggire alla garanzia cui lo obbligherebbe la propria firma in caso di ulteriore girata.

Inoltre " taluno ha bisogno, per iscopi commer-
" ciali, di tenere segrete le proprie operazioni cam-
" biarie, e gira cambiali in bianco. Un commissiona-
" rio riceve incarico di procurare cambiali al proprio
" committente, ed egli se le fa girare in bianco e
" gliele trasferisce così, senza che il di lui nome
" appaia scritto sul titolo, senza che per tal modo
" egli commissionario assuma alcuna responsabilità
" cambiaria. Si vuole negoziare un titolo e non se
" ne conosce ancora il compratore, e lo si consegna

(1) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio Giuridico*, pag. 445.

" girato in bianco ad un agente di cambio (1). „

Fu savio consiglio lo aprir l'adito a tutte queste facilitazioni, e ad altre di simil genere, che non si possono altrimenti ottenere fuorchè con la girata in bianco.

(1) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio Giuridico,* vol. VI, pag. 445.

XIII.

L'art. 210 del Codice di commercio vigente richiede che nell'accettazione sia indicato il domicilio ove debbe effettuarsi il pagamento, se la cambiale è pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante.

Non ci sembra che la omissione di questa indicazione debba produrre la nullità della accettazione, allorquando il luogo del pagamento sia indicato dall'emittente. Crediamo piuttosto che col semplice atto d'accettazione il trattario abbia sufficientemente riconosciuto il suo obbligo di eseguire il pagamento nel luogo stesso che gli è additato dal tenore della cambiale.

Potrebbe darsi tuttavia che la cambiale, nell'atto di emissione, indicasse puramente il luogo in cui il pagamento debbe effettuarsi, non il domicilio speciale di qualche individuo. In questo caso, come potrebbe farsi il protesto all'occorrenza? A questo caso precisamente crediamo che abbia voluto provvedere il detto art. 210, obbligando l'accettante a fare ciò che non fece l'emittente. Gli tocca di specificare il domicilio, al quale dovrà presentarsi il portatore della cambiale per procedere all'occorrenza a tutti gli atti voluti dalla legge. Non trovandosi nell'atto

d'accettazione questa indicazione specifica, esso debbe dirsi mancante di un requisito essenziale.

Ma nel caso in cui siasi espressamente indicato dall'emittente il domicilio presso il quale il pagamento debbe effettuarsi, mi pare che una semplice accettazione, senza indicazione di luogo, debba bastare per dimostrare la volontà dell'accettante di uniformarsi pienamente a quella dell'emittente. Il testo della legge germanica è, a mio avviso, preferibile. Essa prescrive all'articolo 4, N. 8, per le cambiali pagabili in luogo diverso dal domicilio del trattario, che il trattario debba, nell'atto dell'accettazione, annotare sulla cambiale da chi si dovrà pagare nel luogo stesso, a meno che non risulti già dalla stessa cambiale. Ommettendosi tale indicazione, si ritiene che il trattario medesimo voglia effettuare il pagamento nel luogo stabilito.

Mi pare che sarebbe assai opportuna la riproduzione di questa disposizione nel nuovo Codice italiano.

Di più difficile soluzione è la questione che sorge dall'art. 211 del vigente Codice di commercio, col quale si dichiara che l'accettazione non può essere condizionata. Dovrà dirsi nulla soltanto la condizione aggiunta, oppure l'accettazione medesima? Secondo i principii generali del diritto la accettazione non può produrre effetti diversi da quelli voluti dall'accettante (1). Egli ha dichiarato di non volere accettare fuori dei limiti della condizione da lui formulata. La di lui accettazione non può essere invocata

(1) Cod. civ., art. 1104, 1160.

oltre i termini da lui concessi. Bisognerebbe dunque conchiudere che, a seconda dell'art. 211, l'accettazione condizionale sarebbe radicalmente nulla a danno di tutti gli interessati.

Secondo il Codice di commercio francese la disposizione che l'accettazione non può essere condizionale fu pure intesa nel senso che l'accettazione condizionale deve aversi come rifiuto di accettazione. La legge germanica, art. 22, ed il progetto svizzero, art. 370, ritengono che la lettera di cambio condizionata equivale a quella di cui siasi rifiutata l'accettazione, ma l'accettante rimane obbligato in via cambiaria, secondo il tenore della propria accettazione.

Se la questione si esamina all'infuori del testo della legge attuale, ognuno ravviserà di leggeri essere ben più giusto e ragionevole di tenere per non scritta la condizione espressa contro la volontà della legge. Non si debbe presumere che il trattario accettando abbia voluto fare un vano giuoco. Sapendo che le condizioni sono vietate, egli non può lagnarsi se quelle da lui espresse si considerano come non avvenute. Ecco una deroga ai principii generali che mi sembrerebbe potersi lodevolmente introdurre in favore del commercio per la specialità del diritto cambiario.

XIV.

È questione gravemente controversa il sapere se il trattario, prima di restituire la presentatagli cambiale, possa cancellare l'accettazione da lui scritta sulla cambiale medesima nell'atto in cui gli fu fatta la presentazione o entro le ventiquattro ore successive concessegli dall'art. 212 del Codice di commercio vigente, in conformità delle massime generali del diritto cambiario. Io credo che la questione debba risolversi dalla legge in senso affermativo.

Il contratto tra il trattario ed il prenditore si compie nell'atto della riconsegna della cambiale. Siccome sino a quel momento il trattario poteva rifiutare la sua firma, così credo che sino a quel momento ancora egli la possa cancellare, non essendo intervenuto nessun atto che abbia modificata la natura dei suoi rapporti col presentatore della cambiale.

È coerente ai principii generali della giustizia il dare la più estesa libertà di azione alla persona dalla quale si vuole ottenere un'obbligazione.

Per questo si lascia nelle mani del trattario la cambiale; gli si concede il tempo necessario per me-

ditare sulle conseguenze della obbligazione di cui lo si richiede. Egli ha potuto avere per un istante l'intenzione di obbligarsi. Ma non basta. Bisogna che egli persista in quell'intenzione, la quale non acquista la forza di un contratto prima che sia palesata alla parte interessata. Colla semplice apposizione della firma egli non rinunzia al termine che gli è concesso per deliberare. La firma non è che una manifestazione d'intendimento che non ha per anco nessun carattere contrattuale.

Suppongasi che Tizio scriva a Sempronio che egli aspira all'acquisto di un di lui fondo, di cui gli offre un determinato prezzo. Prima di rispondere a Tizio, Sempronio si dimostra contento di questa offerta, manifesta pubblicamente l'intenzione di accettarla, scrive a terzi in questo senso. Si potrà dire per questo che la vendita sia fatta irreparabilmente? Certamente no. L'intenzione di accettare l'offerta non può diventare obbligatoria, sintantochè non è manifestata direttamente dal venditore al compratore. Lo stesso dovrà dirsi nelle materie commerciali, e ancor più rigorosamente al cospetto dei danni incalcolabili che potrebbero sorgere da una manifestazione di consenso troppo precipitosamente afferrata. Lo stesso si debbe dire più specialmente in quanto concerne il trattario, al quale la legge e la ragione concedono la più ampia facoltà di matura deliberazione. Quanto più siamo rigorosi nell'imporre al trattario tutte le conseguenze della sua accettazione, una volta che si è regolarmente manifestata, tanto più larghi dobbiamo essere nel lasciargli ampia facoltà di deliberare intorno al vincolo

che si vuole da lui ottenere. Si provvede sufficientemente ai bisogni del commercio col rendere la sua accettazione irrevocabile dal momento in cui egli ha riconsegnata la cambiale portante la sua accettazione. Non havvi sufficiente motivo per tener vincolata la sua persona prima della riconsegna. Sino a quel momento la sua intenzione può essere oscillante; egli non cessa di esser libero pel solo fatto di una firma apposta prematuramente nel segreto del suo gabinetto quando non era ancora consumato il termine concessogli per deliberare.

Queste considerazioni trovano incontrastabilmente la loro applicazione nel caso in cui l'accettazione apposta sulla cambiale non sia stata preceduta o seguita da altri rapporti tra il trattario ed il presentatore. Se il primo avesse dichiarato al secondo, o direttamente o coll'interposizione di mandatario, che egli accettava la cambiale, quand'anche questa dichiarazione fosse orale soltanto, la si potrebbe credere irrevocabile. Potrebbe il presentatore pretendere di somministrarne la prova con testimoni o con giuramento. L'accettazione scritta, quantunque cancellata, sarebbe probabilmente invocata come principio di prova dell'accettazione. Si sosterrebbe non essere bastante la cancellazione a togliere di mezzo l'accettazione risultante da un fatto avente carattere definitivo.

La legge debbe troncare tutte queste controversie.

L'art. 21 della legge tedesca su questo proposito non è bastantemente chiaro. Ma nella motivazione ufficiale è scritto, non potere il trattario rivocare

l'accettazione una volta che l'abbia data, nè cancellarla dalla cambiale e, se anche cancellata, rimanere egualmente obbligato. Il progetto italiano mantiene al riguardo il silenzio (1) al pari del Codice vigente.

Invece facciamo plauso al progetto belga, il quale all'art. 105, ultimo alinea, stabilisce che il trattario, sino a che non abbia restituita la cambiale, può sempre cancellare la propria accettazione, durante le ventiquattr'ore concessegli per dichiarare se voglia o non voglia accettare. " Secondo i principii, scrive la Commissione Belga, l'accettazione è irrevocabile; però non bisogna dimenticare che tutti i diritti derivanti da una cambiale dipendono dal fatto della materiale sua detenzione. Ragionevolmente quindi si può sostenere che il portatore non ha diritto alcuno a far valere contro dell'accettante, sino a che a lui non siasi consegnata la cambiale regolarmente accettata; allora soltanto si ha il concorso delle due volontà. "

Faccio voti che in questa parte il nostro legislatore si uniformi al progetto belga.

(1) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VI, pag. 79.

XV.

Il prenditore della cambiale ripone dapprima tutta la sua fiducia nel credito di cui gode l'emittente. Ma in quanto alla cambiale tratta, egli ha la prospettiva di ottenere ben presto un aumento di guarentigia coll'accettazione per parte del trattario. Se egli è deluso in questa prospettiva ha diritto di chiedere altre cautele, dopo regolare protesto.

Ma il protesto reca sfregio al traente, il quale non è scevro di colpa se si è arbitrato di tirare sopra persona che non avesse verso di lui nessun vincolo anteriore, e può sempre essere accusato di poca avvedutezza, se fu egli stesso ingannato circa l'esattezza o la solvibilità del trattario. In questo caso l'intervento di un terzo è un atto di benevolenza, col quale si salva l'onore e la riputazione di coloro che fecero calcolo non giustificato sulle buone disposizioni del trattario. L'interveniente è un *negotiorum gestor* che si dà premura di riparare lo sfregio recato alla persona ch'egli intende di favorire.

Il possessore della cambiale, secondo i principii generali del diritto, potrebbe respingere quest'ingerenza di un terzo col quale egli non intese di con-

trattare (1). Ma questa naturale facoltà del possessore fu limitata nell'interesse generale del commercio. Egli non può impedire che un terzo qualunque intervenga nell'atto di protesto per supplire all'accettazione. (2)

Ma il possessore della cambiale, che non può opporsi alla spontanea ingerenza del terzo accettante, non debbe risentire nessun pregiudizio per questo fatto estraneo alla di lui volontà. Così dispone saviamente l'articolo 215 del Codice di commercio, il quale mantiene al possessore della lettera di cambio i suoi diritti contro il traente ed i giranti, per la mancata accettazione del trattario. Così dispone anche il Codice di commercio francese, e così ancora il progetto di Codice di commercio pel Belgio.

Questa disposizione fu censurata (3) ma, credo, a torto.

Riconosco ch'essa diminuisce di assai l'importanza dell'intervento; ne scema l'efficacia nell'interesse generale del commercio; lo riduce talvolta ad un puro titolo di onoranza; non eccede guari nei suoi effetti pratici le proporzioni di un semplice avallo.

Ma queste considerazioni non debbono valere ad alterare i diritti del possessore; il quale non può essere privato, contro la sua volontà, di veruna delle cautele che gli offre il suo titolo.

È vero che coll'accettazione del terzo egli acqui-

(1) Cod. civ., art. 1098, 1252.

(2) Cod. comm., art. 213.

(3) VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VIII, pag. 86 e 87.

sta un diritto che non aveva. Egli vede cresciuto il numero dei suoi debitori solidari. Può darsi che il terzo interveniente sia un debitore di tutta solidità. Ma il possessore della cambiale è il solo giudice delle proprie convenienze. Se il terzo interveniente non gli inspira nessuna fiducia, egli ha diritto di giovarsi degli altri mezzi che la natura del suo contratto gli somministra, quando gli manca la guarentigia ch'egli intendeva di procurarsi coll'accettazione del trattario.

È questa la logica conseguenza, che discende dalla condizione fatta al possessore della cambiale allorchè gli fu tolto il diritto di respingere l'intervento del terzo.

Se si crede opportuno di dare all'intervento del terzo una maggiore efficacia, si debbe restituire al possessore della cambiale la facoltà di respingere l'intervento. In questo modo soltanto, quando l'intervento siasi da lui acconsentito, si potrà dire ch'egli ha rinunciato a valersi degli altri rimedi, che gli sono somministrati, per riparare ai pregiudizi provenienti dal difetto di accettazione dal canto del trattario.

Tale è il temperamento adottato dalla Commissione italiana, per quanto si può rilevare dagli scritti del professore Vidari (1). In questo modo l'uso dell'accettazione del terzo potrà diventare più frequente ed efficace a favore del commercio senza ledere i diritti dei possessori di cambiali.

La legge limita il diritto del terzo ad interve-

(1) Vidari. Come sopra, pag. 353 e seg.

nire o pel traente o per uno dei giranti. Ma questa distinzione tra il traente ed i giranti è meramente facoltativa pell'interveniente (1). Non havvi motivo per impedirlo di esercitare il suo ufficio ugualmente verso di tutti. Si debbe supporre che tale sia stata la sua intenzione quando egli non ha indicata particolarmente la persona alla quale egli intendeva di rivolgere il benefizio della sua accettazione. Può nascere il dubbio soltanto in ciò che concerne lo avallante il quale non è espressamente dalla legge annoverato fra le persone per le quali si può intervenire. Non crediamo che col suo silenzio il legislatore abbia voluto escluderlo. Lo avallante è propriamente un fideiussore. Egli si immedesima in qualche guisa col debitore da un lato, col creditore da un altro. Nell'atto in cui egli assume le obbligazioni del debitore, egli acquista anche il diritto di sottentrare in tutti i diritti del creditore una volta ch'egli ha adempito ai suoi doveri verso di lui. Per questo motivo incliniamo a credere che lo avallante si debba dire implicitamente contemplato nel detto art. 213.

È lecito al terzo d'accettare anche pel solo avallante, e quando l'accettazione non sia da lui limitata, essa debbe produrre i suoi effetti per l'avallante, non meno che pel traente e per ciascuno dei giranti.

Il vigente Codice di commercio non richiede nes-

(1) « Les art. 158 et 159 C. de commerce qui ne parlent que du tireur et des endosseurs, ne sont point limitatifs. » Cour roy. de Paris, 15 avril 1851.

suna speciale condizione nella persona dell'interveniente e lascia luogo alla questione se debba essere permessa l'accettazione di una cambiale, in qualità di interveniente, anche a colui che ha rifiutato di accettare sotto altro titolo.

Bramerei che anche questo dubbio fosse risolto legislativamente in senso affermativo. L'accettazione per onor della firma di uno degli obbligati al pagamento di una cambiale è un atto di fraternità fra i commercianti che deve essere commendato e favorito.

Ciascuno debbe avere la facoltà d'intervenire per quella persona di cui intende di salvare la riputazione commerciale. Non havvi nessun motivo di attribuire al suo intervento un effetto più esteso di quello ch'egli ha voluto.

L'utilità della distinzione si fa palese nel caso in cui il trattario, senza intendere di usare di nissun riguardo verso l'emittente della cambiale, voglia tuttavia salvare l'onore di taluno fra i coobbligati.

Nel silenzio della legge difficilmente questo caso potrebbe avverarsi per timore di contrarie decisioni giudiziarie.

Il legislatore, facendo cessare il dubbio, andrebbe sempre allargando, a benefizio del commercio, la sfera delle accettazioni con intervento dei terzi.

XVI.

Gli scritti del professore Vidari ci annunziano un miglioramento della nostra legislazione cambiaria concernente la scadenza. La Commissione, di cui egli è parte, ha preso ad esempio l'art. 92 della legge germanica, per cui la cambiale scadente nel giorno festivo è pagabile nel giorno successivo, mentre il Codice italiano, seguendo l'esempio del Codice francese, stabilisce che in questo caso essa è pagabile il giorno precedente (art. 220). Si capisce che per motivi di questo genere si possa concedere una dilazione; non già costringere ad una anticipazione.

Se il fissare la scadenza ad un giorno festivo può produrre inconvenienti nel commercio, l'eccezione non può essere odiosa per il debitore e deve rispettare il suo diritto di non pagare prima della scadenza. È vero che il rifiuto del pagamento è solo accertato nel giorno che segue quello della scadenza, e se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente (art. 248 Codice di commercio); ma non è giusto che il debitore sia imputato di non aver fatto fronte rigorosamente a' suoi

impegni, quando egli è in grado di pagare il giorno stabilito dal suo contratto.

Sono dunque da lodarsi il progetto italiano e lo svizzero che accolsero le disposizioni della legge tedesca, mentre il progetto belga ha voluto anche in questo essere troppo ossequente al Codice francese.

XVII.

L'articolo 1246 del Codice civile autorizza il rifiuto di un pagamento parziale. I motivi di questa disposizione non cessano, ed anzi si fanno più gravi nelle materie commerciali.

Il negoziante ha bisogno di essere sicuro di riscuotere nel tempo convenuto l'intera somma, sulla quale ha potuto fare regolare affidamento. L'incertezza, la mancata fede possono portare un fatale dissesto nelle sue combinazioni.

Il presentatore deve essere libero di accettare o di rifiutare il pagamento parziale secondo i suoi interessi. Se questi lo consigliano a contentarsi di un pagamento parziario, egli accetterà levando il protesto per la parte della cambiale che non fu accettata; ma non avvi ragione di costringerlo ad accettare il pagamento parziale quando egli creda che questa accettazione possa essergli nociva.

Non così secondo il progetto italiano, il progetto svizzero, il progetto belga, coi quali si vorrebbe obbligare il portatore a ricevere anche un parziale pagamento della cambiale scaduta, in conformità della legge

germanica (1). Questa deroga ai principii di diritto civile fu introdotta in Germania per tutelare l'interesse dei garanti, sul riflesso che generalmente il pregiudizio che dal rifiuto deriva agli obbligati a regresso, è più grave dei danni e degli incomodi che dal pagamento parziale provengono al portatore; perchè inoltre il portatore autorizzato a non accettare, il più delle volte non accetta in vista del conto di ritorno; come una conseguenza infine dell'essersi ammessa nella legge la parziale accettazione (2).

Questi motivi non mi persuadono. Io non vedo perchè la legge debba essere più tenera degli interessi dei garanti che di quelli del possessore della cambiale. Non è poi nemmen vero che l'obbligo di ricevere un parziale pagamento sia sempre la naturale conseguenza dell'essersi ammessa l'accettazione parziale, perchè allora non si obbligherebbe il portatore a ricevere un pagamento parziale che entro i limiti della parziale accettazione. Il che sarebbe meno ingiusto e rientrerebbe nei principii del diritto civile qualora il portatore fosse libero di rifiutare la parziale accettazione.

Che poi al portatore siano per derivare maggiori danni dal rifiuto che dal parziale pagamento, è cosa ch'egli solo può sapere. Anche dunque in questa parte lo si lasci giudice delle proprie convenienze.

Spero quindi che questa disposizione del progetto italiano non sarà convertita in legge.

(1) VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VII, pag. 347.

(2) CATTANEO. Op. cit., pag. 253 e seg.

XVIII.

Facendosi luogo all'azione di regresso a favore del portatore, dopo protesto per difetto di accettazione o di pagamento, il nuovo progetto, al pari del Codice di commercio vigente, vuole che l'inadempimento dell'obbligazione cambiaria, vale a dire il rifiuto di accettazione o di pagamento, venga accertato con un atto solenne, fatto per mezzo d'usciere o di notaio, ed alla presenza di due testimoni, da redigersi il giorno dopo quello della scadenza, e se questo è festivo, il giorno seguente.

E tanta importanza annette il legislatore alla redazione di quest'atto, che stabilì espressamente nel vigente Codice che nessun atto per parte del possessore della cambiale possa supplire all'atto di protesto (Codice di commercio, art. 261) per provare la presentazione di essa alla scadenza ed il rifiuto dell'accettazione o del pagamento, e di più, che neppur la morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la cambiale, nè il protesto per mancanza di accettazione dispensino il possessore dall'obbligo di protestare per mancanza di pagamento (art. 249).

Ma si è ben più saviamente avvisato nel Belgio (1), che i protesti per mancanza di accettazione o di pagamento possano essere sostituiti da una dichiarazione scritta e datata da colui contro il quale devono essere levati. Essa conterrà una designazione sufficiente della cambiale quando non sia scritta su questa; enuncierà il rifiuto di accettazione o di pagamento e i motivi, se ce ne ha; sarà sottoscritta da chi fa la dichiarazione, o dai suoi rappresentanti; produrrà gli stessi effetti del protesto, e potrà far menzione, come il protesto, dell'accettazione o del pagamento per intervento. La dichiarazione che il pagamento è rifiutato dovrà essere fatta registrare ai più tardi il giorno dopo la scadenza. Se sarà constatato che una dichiarazione regolare siasi rimessa o presentata al portatore in doppio originale il giorno dopo la presentazione o dopo quello della scadenza, le spese del protesto potranno essere messe a di lui carico.

Con questa ardita innovazione il Codice belga non ha per nulla reso meno sicuro l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione cambiaria. E valga il vero, a che serve il protesto? A provare che il trattario ricusa il pagamento o l'accettazione; ora, non vale ad ugual fine la dichiarazione dello stesso trattario scritta sulla cambiale o su foglio separato? Ed a chi obbietti la mancanza delle necessarie garantie diremo in primo luogo che colla registrazione della dichiarazione di rifiuto si rende certa la data del medesimo, e così si fissa immancabilmente il

(1) Legge 28 marzo 1870.

decorrere dei termini. Ed aggiungiamo come, a parer nostro, non debbasi nel sistema cambiario scemare quella facilità di contratto che ne è regola, e come non si possa dire pericoloso il lasciare da una firma accertare il rifiuto di pagamento quando la forza obbligante della cambiale dipende sempre soltanto da firme di sottoscriventi, di accettanti o di giranti. E con ciò non si va contro ad alcun diritto del portatore.

Sarà sempre lecito al possessore di valersi di mezzo più solenne ove lo creda, di fare cioè il protesto, con questa sola riserva, che a lui e non al trattario debbansi addossare le spese, se la solennità maggiore risulti soverchia.

Questo nuovo sistema pare a noi più giusto e più liberale poichè rispetta i diritti di tutti; non impone inutile solennità di forma. Crediamo, al pari di un egregio commentatore (1), che debba essere raccomandato ai nostri legislatori.

(1) VIDARI. *Archivio giuridico*, vol. VII, pag. 485.

XIX.

Un grave ostacolo allo sviluppo delle operazioni commerciali sorge talvolta dalle contese giudiziarie. Sintantochè la ruota della fortuna segna fasi favorevoli agli speculatori, sono facili i rapporti tra gli interessati e durevoli gli accordi. Ma ad ogni lieve minaccia di rovescio, gli animi agevolmente si dividono, ed i meno onesti vanno in cerca di qualche tavola di salvamento nella previsione dei futuri naufragi. Quindi le liti rese lunghe ed intricate per le imperfezioni delle leggi. Si è dovuto studiare il modo di sottrarre il movimento cambiario a queste minaccie, che potevano neutralizzarne fatalmente i benefizii. Ma è pur troppo accaduto non infrequentemente che in queste materie, per evitare uno scoglio, si è urtato contro lo scoglio opposto. Le leggi introdotte per favorire la rapidità del movimento commerciale hanno talvolta servito a fomentare deplorevoli abusi.

A me pare che non possa andare intieramente esente da questo rimprovero la disposizione contenuta nell'art. 233 del Cod. di comm. italiano, per cui le eccezioni personali al possessore non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio,

se non sono liquide o di pronta soluzione. Ove sieno di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, non ritardata intanto la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo il prudente criterio del giudice.

Due questioni possono agitarsi a fronte di queste disposizioni.

Sono proprio da respingersi indistintamente tutte le eccezioni che non siano strettamente personali al possessore ?

Fra le eccezioni che gli sono personali, dovrà ammettersi l'immediata discussione di quelle soltanto che sono di breve indagine, e per le altre dovrà il debitore essere esposto all'instantaneo pagamento, anche senza cauzione, a seconda dell'illimitato arbitrio dei giudici?

Per me confesso che, con tutto il rispetto professato a chi formolò le disposizioni surriferite, e con tutto il mio desiderio di vedere promosso col massimo favore il movimento cambiario, non so acquietarmi al pensiero che uomini astutamente malvagi possano approfittare di quelle sanzioni eccezionali per architettare la rovina di qualche onesto negoziante.

Supponga si che una cambiale sia stata carpita colla violenza o col dolo. Anche nel caso in cui alla violenza, al dolo abbia partecipato il possessore della cambiale, si lascierà consumare uno spoglio scandaloso, forse rovinoso irremissibilmente, solo perchè la giusta eccezione non si potrà provare senza un'indagine non breve ?

E quando il possessore non fosse complice, dovrà

il debitore essere privo della facoltà di respingere lo spoglio, solo perchè gli spogliatori hanno avuta la precauzione di trasferire la cambiale in altre mani?

Il relatore del progetto di Cod. di comm. svizzero vorrebbe che il debitore si contentasse della facoltà che quel progetto gli lascia di far valere le sue ragioni in separato giudizio (1). Ma chi non vede che questa consolazione sarà illusoria, tuttavolta che si abbia da fare con persone di cattiva fede, che ben sapranno prendere le loro precauzioni per rendere irreperibili i valori dei quali il debitore sarà stato spogliato per effetto del giudizio cambiario? — Il *solve et repete* si può ammettere nelle cause demaniali, perchè lo Stato è sempre solvibile. Ma contro persone che il debitore accusa di essere grassatori o truffatori, a che serve la tarda facoltà di convenirli in giudizio?

Per questo motivo io credo ben lontano dall'essere bastantemente rassicurante il progetto svizzero che limita tassativamente le eccezioni possibili a quelle proprie al diritto di cambio, e a quelle relative alla competenza del tribunale o alla inosservanza delle formalità essenziali di procedura, e ritiene in ispecie inammissibili le eccezioni di simulazione o di compensazione, e le azioni riconvenzionali.

La Commissione del progetto italiano ha adottata in massima questa disposizione. Solo ammise l'eccezione di compensazione.

(1) *Archivio giuridico*, vol. VIII, p. 76 e 77.

Io lodo la Commissione di avere ammessa la eccezione di compensazione respinta dagli Svizzeri; ma credo che questo non basta ancora per la giustizia.

Il progetto italiano è così concepito: " Colui che è chiamato in giudizio per il pagamento di una cambiale non può opporre che le eccezioni relative alla competenza, alle forme essenziali della procedura, e alla prescrizione, nonchè quelle di pagamento, di compensazione, di rimessione o di dilazione, quante volte fossero prontamente giustificate da scrittura emanata dal possessore, esclusa ogni altra prova, compreso il giuramento. Il traente, il girante e l'accettante possono eccepire anche l'inadempimento dei doveri del possessore per l'esercizio dell'azione di regresso. Ogni altra eccezione, anche di simulazione, è inammissibile, al pari di ogni azione riconvenzionale, salvo sempre al convenuto il diritto a proporle in separato giudizio " (1).

Io tengo per fermo che si debba dar ascolto anche ad altre eccezioni, che feriscono la legale esistenza della obbligazione, ovvero ne producono giuridicamente l'estinzione, quali sarebbero l'incapacità dell'obbligato, ed altre eccezioni perentorie, anche contro gli autori del possessore.

Riconosco che in questo modo la cambiale non offre quella speditezza che si otterrebbe coll'eliminare tutte le eccezioni di questo genere. Riconosco che sarebbe utile di far sì che il possesso della cambiale equiva-

(1) Vidari. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VIII, pag. 76.

lesse a quello di verghe d'oro, come scriveva il prefato relatore svizzero. Osservo tuttavia che anche le verghe d'oro possono essere rivendicate persino contro il possessore di buona fede quando si dimostrino furtive, e che a maggior ragione il detentore ne può essere spossessato se egli fu complice del reato pel quale quelle verghe giunsero nelle mani sue. Osservo inoltre che se da un lato è di somma utilità pubblica il favorire il commercio e la rapidità degli scambi, dall'altro lato è di utilità pubblica non minore il mantenere la giustizia per tutti, e specialmente l'impedire i frodolenti raggiri e reprimere gli spogli e le truffe.

Io spero dunque che la Commissione italiana richiamerà a nuovo esame la palesata risoluzione e saprà trovar modo di conciliare gli interessi del commercio con quelli della giustizia e della morale.

XX.

Le azioni relative alle lettere di cambio si prescrivono in cinque anni (1), dopo dei quali non si può agire neppure in via civile per riavere ciò che ha potuto essere ingiustamente sottratto.

È altamente commendata dalla retta ragione la breve durata delle azioni cambiarie. Concesse per spingere rapidamente il movimento commerciale cessa la ragione per cui furono create quando si lasciano inoperose.

Inclino a credere che sotto il rapporto meramente cambiario si potrebbero abbreviare ancora i termini della prescrizione e ridurli a tre anni come in Germania (2). Ma bisognerebbe seguire anche l'esempio della Germania nel distinguere l'azione cambiaria dall'obbligazione delle parti. L'obbligazione deve sussistere e dar luogo ad una azione ordinaria come qualunque altra obbligazione.

Ho versato lire dieci mila ad un banchiere di Torino per avere una cambiale su Parigi. Muto pensiero: non vado più a Parigi: non faccio uso della cambiale: non ci penso per parecchi anni. Il credito

(1) Cod. comm., art. 282.

(2) Legge di cambio tedesca, art. 77.

che ho verso il banchiere, che ha lucrato nell'intervallo col mio denaro, è liquido ed incontrovertibile. Non saprei vedere perchè, dall'obbligazione ch'egli ha di restituirlo, egli debba essere liberato con una prescrizione molto più breve di quella che sarebbe necessaria per prescrivere un suo debito per mutuo, o per altra causa qualsiasi.

Non disperiamo che si adotti in Italia il sistema germanico anche in questo punto, quantunque la Commissione pel nuovo Codice siasi dichiarata di contrario avviso (1).

(1) RIDOLFI. Op. cit., pag. 32. — VIDARI. Di alcuni recenti progetti di legge sulle cambiali. *Archivio giuridico*, vol. VIII, pag. 69.

XXI.

Infinite sono le questioni che possono sorgere su ciò che concerne la forma, i requisiti essenziali e gli effetti dei titoli cambiari, quando si tratta di titoli o emessi all'estero o tratti sopra una piazza estera.

La Commissione del progetto di Codice di commercio italiano si è preoccupata di queste gravi e molteplici questioni, non solo per la materia cambiaria, ma anche generalmente per qualsiasi obbligazione commerciale. Essa adottò una risoluzione formulata dal prelodato commendatore Mancini nei termini seguenti:

" La Commissione italiana, volendo comprendere in un'unica disposizione non soltanto le obbligazioni cambiarie, ma tutte anche le obbligazioni commerciali, propone il seguente articolo: — La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma e gli effetti degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, sono regolati rispettivamente dalle leggi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno gli atti suddetti, salva l'eccezione dell'articolo 9 delle dispo-

sizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale. „

Questa risoluzione ci sembra non aver bisogno di commenti. Essa corrisponde pienamente allo spirito della legislazione italiana ed ai principii di fraternità che debbono reggere le relazioni internazionali.

XXII.

Ho esposte nella loro semplicità le principali riforme che mi sembrerebbero doversi introdurre nell'attuale diritto cambiario.

Io sono lontano dal lusingarmi di aver dato loro uno sviluppo proporzionato alla loro importanza. Ma le soluzioni da me proposte furono attinte a fonti che credo irrecusabili. Esse non sono, nel concetto mio, che l'applicazione di quei principii ai quali ho accennato nel proemio di questo mio lavoro. Può darsi ch'io abbia errato nel formolare i miei corollari. Sarebbe in ogni caso per me sufficiente soddisfazione l'aver data la spinta ad altri per presentarci più sicure conclusioni.

A questa lode hanno certamente diritto d'aspirare gli egregi componenti la Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice di commercio. Sarebbe stata troppa presunzione per parte mia il credermi autorizzato a dar loro dei suggerimenti. Mi basta che essi vogliano accogliere queste mie poche idee come una controprova degli insegnamenti che sorgono dalla pubblicità ch' essi diedero a qualche parte delle loro sapienti discussioni.

Compendiando i voti che emergono da queste mie

pagine, nutro la speranza che col nuovo Codice, cui sono rivolte le vive aspirazioni della nazione anticipatamente espresse dai suoi legittimi rappresentanti, verranno tolte le pastoie che resero sin qui meno rapidi e fecondi i progressi del nostro commercio e della nostra industria.

Le grandi Società bancarie ed i capitalisti più doviziosi trovano facili e lucrosi impieghi ai loro fondi. Non possono sentire molto vivamente il bisogno di agevolare movimenti dei valori commerciali.

Le cose sono assai diverse per quel ben maggior numero che costituisce le masse dei nostri concittadini.

Le piccole proprietà, le piccole industrie sono quelle che più difficilmente possono procurarsi gli immensi benefizi del credito. A tutti ne sarà dato l'accesso se il nostro sistema cambiario giungerà a quel grado di perfezionamento che i lavori della prefata Commissione ci autorizzano a preconizzare.

Sia fatta larga facoltà ad ogni onest'uomo di realizzare anticipatamente sulla piazza i frutti delle sue fatiche.

La legge non imponga nessuna restrizione al libero smercio del credito di ciascuno.

Lasciando al cambio traiettizio tutta l'ampiezza della sua naturale destinazione, si dia uguale larghezza di movimento alla carta fiduciaria, senza costringerla ad imbarazzanti simulazioni.

Siano tolte di mezzo le soverchie esigenze di dichiarazione di luogo e di causa d'obbligazione, e sotto il nome unico di cambiale si lasci a ciascuno

l'esercizio di libere facoltà che debbono condurre ad identico scopo.

Sia lecito a ciascuno di monetizzare i propri valori colle cambiali al portatore.

Fedeli ai principii umanitari proclamati dal nostro Codice civile, invitiamo gli stranieri al pari dei cittadini a portare sui nostri mercati i loro effetti cambiari, e fra i nostri cittadini cancelliamo le distinzioni che erano frutti di pregiudizii o di una mal calcolata e troppo perniciosa tutela.

Facendo conto sulla vigilanza del Governo e sulla severa giustizia dei magistrati, per impedire e reprimere i reati che possono scuotere la pubblica fede, ne siano per quanto possibile allontanate le dannose conseguenze da coloro cui nessuna colpa può essere ascritta.

La girata si chiami ad esercitare liberamente tutti i suoi benefici effetti, sia coll'agevolare il movimento delle cambiali, sia col dar loro maggior autorità, per la solidarietà delle obbligazioni.

Per quest'ultimo fine sia data ogni agevolezza alla accettazione per parte dei trattari, ma senza esporli a sorprese.

Al rifiuto dei trattari possa supplire agevolmente il benefizio dell'accettazione dei terzi, come commendevolissimo pegno di mutua benevolenza e stima fra gli onesti commercianti delle varie piazze sì nazionali che estere.

Altri popoli ci hanno preceduti in tutti questi perfezionamenti e da essi ripetono in parte la loro prosperità. L'Italia, che fu culla all'arte cambiaria,

non isdegna di accogliere i salutari esempi che le tornano di rimbalzo.

Questa tendenza dei popoli d'Europa ad ammettere fra loro un mutuo insegnamento li condurrà, lo speriamo, ad unire un giorno i loro studii e i loro sforzi per creare una comune legislazione.

Anticipiamone i frutti col dare premurosamente il diritto di cittadinanza a tutti i provvedimenti che produssero altrove benefici risultati.

L'Italia, forse più che ogni altro paese d'Europa, rinchiude nel suo seno ricchezze inesplorate, e molte fra quelle conosciute languiscono per mancanza di capitali.

I perfezionamenti del nostro diritto cambiario produrranno il doppio benefizio di mettere in movimento molti valori nazionali che giaciono inoperosi, e di agevolare l'introduzione di quelli esteri, inspirando a tutti quella fiducia che è il principale elemento fertilizzatore dell'industria e del commercio.

Per me sarebbe largo premio del mio povero lavoro se potessi lusingarmi di aver preannunziati con qualche esattezza alcuni dei benefizi che aspettiamo dalla saviezza dei legislatori.

DIRITTO CIVILE

I.

L'articolo 890 del Codice civile italiano, con saggia e lodevole innovazione, estende il diritto di rappresentazione alle successioni testamentarie.

II.

È questione se la detta disposizione di legge possa applicarsi anche ai testamenti fatti sotto il Codice Albertino, quando la successione siasi aperta sotto l'impero del vigente Codice italiano.

III.

Crediamo preferibile l'opinione affermativa.

PROCEDURA CIVILE

I.

Nella Corte di Cassazione bisogna ravvisare non tanto l'interesse dei privati, quanto il pubblico, il quale consiste nel mantenere la retta interpretazione della legge, ed impedirne la violazione.

II.

Per questo motivo specialmente non possiamo approvare l'instituzione che si vorrebbe surrogare dei Tribunali di 3ª instanza.

III.

Le garantie necessarie del potere giudiziario, e l'autorità disciplinare della Corte di Cassazione esigono, che l'elezione dei membri di essa Corte non sia interamente rimessa all'arbitriò del potere esecutivo.

DIRITTO PENALE

I.

Dotti criminalisti mossero severa critica contro l'art. 684 del nostro Codice penale, che, seguendo l'esempio del Francese, lascia in piena balìa dei giudici l'apprezzamento delle circostanze attenuanti.

II.

Crediamo che questa facoltà richiegga qualche salutare provvedimento.

III.

Il giudice debbe aver obbligo di specificare le circostanze attenuanti da lui ammesse.

DIRITTO COSTITUZIONALE

I.

Il sistema di Governo rappresentativo richiede la prevalenza della maggioranza.

II.

Ma perchè questa prevalenza sia conforme a ragione, bisogna che la maggioranza risulti dal libero conflitto di tutte le opinioni e si faccia ostacolo ad ogni traviamento e ad ogni oppressione.

III.

Pertanto crediamo che si debba concedere ampia libertà di manifestazione alle minoranze.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

I.

La Provincia è un ente collettivo, che ha una essenziale funzione nell'ordinamento dello Stato.

II.

Ma acciò questa funzione sia regolarmente adempita è necessario che la rappresentanza provinciale sia informata dal concetto dell'ente collettivo, e sorga dal voto deliberato degli elettori.

III.

Perciò vorremmo che i consiglieri provinciali siano eletti a scrutinio di lista in tutte le provincie.